XLVI.

TORNATA DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 1899

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DE RISEIS

INDICE.

Atti vari:
Disegni di legge (*Presentazione*):
Elezioni commerciali di Roma (Fortis). *Pag.* 1617
Esposizione di Parigi (Id.) 1616
Domanda a procedere contro i deputati Taroni, Falletti, Bonanno e Grossi 1602
Commemorazione della duchessa Bevilacqua La Masa:
Oratori:
Di Sant'Onofrio 1601
Lacava, *ministro dei lavori pubblici*. 1602
Disegno di legge (*Discussione*) 1608
Terremoto di Rieti e Cittaducale:
Oratori:
Fortis, *ministro di agricoltura e commercio*. 1611
Guicciardini. 1608-09
Raccuini, *relatore* 1609-11-12
Vacchelli, *ministro del tesoro* 1609
Consuntivo 1896-97 (*Approvazione*) 1613
Moneta divisionale d'argento (*Discussione*) . . 1617
Oratori:
Majorana G. 1617-22
Schiratti, *relatore*. 1623
Vacchelli, *ministro del tesoro* 1620
Azienda dei tabacchi (*Discussione*) 1624
Oratori:
Carcano, *ministro delle finanze*. 1628-31
Diligenti 1629-32
Di Sant'Onofrio 1627
Menafoglio 1626
Rubini, *relatore* 1629-32
Vischi 1624
Interrogazioni:
Promozioni per esame:
Oratori:
Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. 1603-04
Pinchia 1603
Acciaierie di Terni:
Oratori:
Palumbo, *ministro della marineria* 1604
Santini 1606
Atti vandalici di studenti universitari:
Oratori:
Farinet. 1607
Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. 1607

La seduta comincia alle ore 14.

Fulci Nicolò, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

Commemorazione della duchessa Bevilacqua La Masa.

Di Sant'Onofrio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Di Sant'Onofrio. Se è degno, se è altamente civile per un Parlamento onorare le persone che hanno servito la patria e l'umanità, credo che sarebbe oggi civile e degno di ricordare una nobile esistenza, spentasi in questi giorni a Venezia. Voglio parlare di Felicita Bevilacqua La Masa.

Fin dalla gioventù ella ha visto il fratello morire combattendo sui campi di Lombardia; ha visto bruciato e saccheggiato l'avito castello per opera e per ordine di Radetzky, il quale voleva così dare un esempio alla nobiltà lombarda-veneta, che si era in gran parte sollevata contro la mala signoria dei tempi.

Unitasi in matrimonio con Giuseppe La Masa, uno dei precursori dell'italico risorgimento, colui che il 12 gennaio 1845 alla Fieravecchia di Palermo alzò la bandiera della rivoluzione e che fu compagno di Garibaldi nella epica spedizione dei Mille, Felicita Bevilacqua La Masa lo sorresse sempre del suo affetto andando serena incontro all'esilio, al sequestro di beni e soffrì con lui e per lui ogni specie di dolori, palpitando ognora per la redenzione d'Italia. Furono due anime elette che si confusero in un ideale altissimo, quello della patria. E adesso ancora sul suo letto di morte essa ha pensato ai derelitti, istituendo un ricovero per i patriotti caduti in bassa fortuna e per gli artisti poveri; facendo donazioni per opere di beneficenza a Venezia, a Verona, a Brescia e non dimenticando Termini Imerese, che fu la patria del suo diletto consorte.

La memoria di Felicita Bevilacqua La Masa vivrà sempre, finchè da noi vi sarà, per tutto ciò che è nobile, gentile culto, come esempio fulgidissimo alle spose ed alle donne d'Italia. (*Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Lacava, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del Governo mi associo alle nobili parole pronunciate testè dall'onorevole Di Sant'Onofrio in commemorazione della duchessa Bevilacqua La Masa.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri s'intende approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia l'onorevole Del Buono di giorni 15 e l'onorevole Cottafavi di 6.

(*Sono conceduti*).

Domande di autorizzazione a procedere.

Presidente. Sono giunte alla Presidenza le seguenti domande di autorizzazione a procedere, dall'onorevole ministro guardasigilli:

A S. E. il Presidente della Camera dei deputati.

Roma, 26 gennaio 1899.

Il Procuratore del Re presso il tribunale di Milano, a termini dell'articolo 45 dello Statuto, chiede l'autorizzazione della Camera dei Deputati perchè si possa procedere contro l'onorevole ingegnere Paolo Taroni, come imputato di contravvenzione all'articolo 2 della legge 17 luglio 1898, n. 297, per aver con altri in Milano, nel novembre scorso, costituita l'associazione « La Nuova Italia » avente per oggetto di sovvertire la costituzione dello Stato.

Ho l'onore di comunicare a V. E. tale richiesta, insieme con gli atti preliminari del processo, per le deliberazioni di codesta onorevole Assemblea.

Il ministro
C. FINOCCHIARO-APRILE.

A S. E. il Presidente della Camera dei Deputati.

Roma, addì 30 gennaio 1899.

Il Procuratore del Re presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiede, ai termini dell'articolo 45 dello Statuto, l'autorizzazione della Camera dei Deputati per procedere contro l'onorevole Federico Grossi, come imputato di diffamazione.

Comunico a Vostra Eccellenza, per le deliberazioni di cotesta onorevole Assemblea, l'accennata richiesta insieme agli atti processuali.

Il ministro
C. FINOCCHIARO-APRILE.

A S. E. il presidente della Camera dei deputati.

Roma, addì 30 gennaio 1899.

Il Procuratore del Re presso il tribunale di Palermo chiede, nei termini dell'articolo 45 dello Statuto, l'autorizzazione della Camera dei Deputati, per procedere contro l'onorevole Pietro Bonanno, come imputato di corruzione elettorale commessa in occasione della elezione politica del 21 marzo 1897 nel 4° collegio di quella città.

Comunico all'Eccellenza Vostra per la deliberazione di cotesta onorevole Assemblea, la mentovata richiesta del procuratore del Re insieme agli atti processuali.

Il ministro
C. FINOCCHIARO-APRILE.

A S. E. il Presidente della Camera dei Deputati.

Roma, addì 30 gennaio 1899.

Il Procuratore del Re presso il tribunale di Torino chiede, nei termini dell'articolo 45 dello Statuto, l'autorizzazione della Camera

dei Deputati per procedere contro l'onorevole Faletti di Villafaletto, come *imputato di corruzione elettorale commessa in occasione della elezione politica avvenuta li 21 e 28 marzo 1897 nel Collegio di Fossano.*

Comunico a V. E., per le deliberazioni di cotesta onorevole Assemblea, l'accennata richiesta del Procuratore del Re insieme agli atti processuali.

Il ministro
C. FINOCCHIARO APRILE.

Queste domande saranno stampate e distribuite.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

Prima inscritta è quella dell'onorevole Marazzi, la quale però, non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Panzacchi, al ministro di grazia e giustizia, « sulle condizioni della magistratura a Bologna. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Bonardi, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'onorevole Panzacchi è d'accordo nel rinviare questa interrogazione, ma poichè anche l'onorevole Marescalchi ha presentato un'interrogazione sul medesimo argomento, io prego lui anche a nome del ministro, di rinviarla, in attesa delle determinazioni che il Governo sta per prendere. Spero che egli vorrà acconsentire.

Presidente. Onorevole Marescalchi, acconsente?

Marescalchi. Mancando l'altro interrogante, accetto questo differimento, poichè l'indugio che pone il Ministero nel rispondermi, mi affida che la questione sarà risoluta secondo giustizia e non a beneficio di ire di partito.

Presidente. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pinchia al ministro dell'interno « sui criteri con cui intende applicare le disposizioni del decreto 13 agosto 1897 relative alle promozioni per esame. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Questa interrogazione si riferisce all'esame di promozione per la carriera amministrativa centrale e provinciale; però sui criterî che saranno adottati in questo argomento non posso per ora dare alcuna risposta definitiva, perchè gli studi relativi sono attualmente sottoposti al Consiglio di Stato, e si concreteranno presto in provvedimenti. Spero però di dare fra qualche giorno risposta sodisfacente all'onorevole Pinchia, se egli crederà di ripresentare questa interrogazione, cosa che però credo non farà, poichè i provvedimenti saranno emanati al più presto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinchia.

Pinchia. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della notizia che mi ha dato, che cioè questi provvedimenti sono sottoposti ad una disamina per parte del Consiglio di Stato. Io non credo assolutamente inutile che questa disamina sia fatta con una certa ponderazione, rivolgendosi soprattutto a questo punto: nell'ordinamento del personale dell'amministrazione provinciale e della carriera del Ministero dell'interno, è stabilito che non si possa essere ammesso a questa carriera senza un esame di promozione, oltre ad altri titoli fra cui la laurea.

In seguito, per essere promossi dal grado di segretario al grado di consigliere era istituito un secondo esame, esame di idoneità, esame che aveva il carattere essenzialmente pratico che serviva a constatare se negli anni in cui l'impiegato aveva percorso il grado di segretario, aveva raggiunto quella maturità e quella capacità che lo rendesse abile al grado di consigliere.

Un decreto successivo del Ministero pare che abbia voluto cancellare questo carattere di idoneità dato all'esame di promozione al grado di consigliere, imperocchè i termini di questo decreto sono concepiti in modo da far credere che si tratti invece di un esame di concorso.

Ora è evidente che in un certo senso è esame di concorso, perchè dinanzi alla schiera numerosa dei segretari che aspirano al posto di consigliere o di primo segretario al Ministero non ci sono che dei posti disponibili in numero ristretto, per conseguenza è evidente che coloro i quali ottengano maggiori punti nell'esame di idoneità sono quelli che debbono essere promossi. Ma in quale con-

dizione rimangono quegli impiegati i quali, pur essendosi presentati all'esame di concorso ed avendo dato prova di capacità in modo di essere stati ritenuti idonei, non possono pur tuttavia essere immediatamente promossi? Dovranno essi subire il concorso una seconda volta?

Mi pare che ciò sarebbe assolutamente contrario allo spirito del decreto organico, perchè, tra le altre cose, solo nei riguardi della disciplina questi impiegati si sentirebbero molto esautorati; e poi perchè non tutti gli anni si può indire questo concorso, perchè non tutti gli anni si fanno nelle vacanze nei posti di consigliere o di primo segretario al Ministero; onde succede che questi segretari rimangano lungo tempo in questa condizione, e poi, in una età in cui non è più agevole subire degli esami, sono di nuovo chiamati ad esami di concorso.

Su questo primo punto io richiamo l'attenzione del ministro, perchè si rischia di cadere in un' ingiustizia, non solo, ma di scompigliare la carriera e di esautorare impiegati capaci.

Presidente. Onorevole Pinchia, la prego di restringere i suoi argomenti, perchè i cinque minuti sono quasi trascorsi.

Pinchia. Il secondo punto sul quale debbo richiamare l'attenzione del ministro è quello della retroattività del decreto in base al quale si bandisce questo concorso, e che è del 1897. Ora tutti coloro i quali sono entrati in carriera anteriormente all'agosto 1897, erano entrati coll'affidamento che questo esame era un vero e proprio esame di idoneità, e quindi essi avevano il diritto di entrare nella graduatoria e di essere ammessi ai posti di consigliere e di primo segretario al Ministero senza subire un altro esame. Evidentemente se diversamente si interpretasse il decreto del 1897 si incorrerebbe in una seconda ingiustizia, si violerebbero i diritti acquisiti.

Quindi, onorevole sotto-segretario di Stato, è questione di retroattività, è questione d'indole da dare all'esame, è questione della posizione fatta a coloro che, essendosi presentati all'esame ed avendo dato prova di capacità, non possono essere immediatamente promossi per mancanza di posti. Questi sono i tre punti sui quali io insisto, e non chiedo dal sotto-segretario delle dichiarazioni, ma l'assicurazione che queste condizioni di fatto e di diritto saranno accuratamente studiate per tutelare la situazione di questi impiegati. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Io sono dolente, in seguito a quanto ho già detto, di non poter discutere ora gli argomenti così bene svolti dall'onorevole Pinchia. Lo assicuro però che il Governo, seppure non ne ha già tenuto conto, terrà conto delle raccomandazioni da lui fatte.

Pinchia. La ringrazio.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Pinchia.

Ne viene ora una dell'onorevole Santini al ministro della marineria « per conoscere quali contratti abbiano legato e tuttora leghino l'amministrazione della marineria alle acciaierie di Terni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Palumbo, *ministro della marineria.* Premetto che la mancanza assoluta di stabilimenti importanti metallurgici (parlo di tempi passati) nei quali si potessero costruire le piastre per la corazzatura delle navi, indusse il Governo ad agevolare, per quanto era possibile e nei limiti permessi dalle nostre leggi, la fondazione dell'acciaieria di Terni, la cui società già era costituita. A tale scopo fu stipulato un contratto fondamentale in data 16 maggio 1884. il quale poi venne modificato con la convenzione del 15 dicembre 1887 e con altri atti addizionali del 14 luglio 1888 e 2 luglio 1894.

Col primo contratto, vale à dire con quello col quale la società veniva fondata, fu affidata alla detta società la fornitura di 8,600 piastre per corazze, distinte in due categorie, una di lire 2,000 e l'altra di lire 1,200 la tonnellata, ed ammontanti complessivamente a lire 16 milioni. Di poi venne accordata alla società un'anticipazione di lire 3,200,000 pagabili in sette rate corrispondenti alla spesa occorrente per gli studi ed il miglioramento che gradatamente si richiedeva nella lavorazione delle piastre di corazzatura. Tale anticipazione però veniva garantita con una ipoteca sui fondi della società, e questa si obbligava ad assicurarne il rimborso mediante la ritenuta di 400 lire su ogni tonnellata di piastre che avrebbe consegnata.

Con una seconda convenzione in data 15 dicembre 1887 fu stabilito, allo scopo di sop-

perire alla maggiore quantità di piastre che in quell'epoca occorrevano alla marina, di dare alla società i mezzi per un adeguato sviluppo del suo stabilimento.

La prima fornitura di corazza, che era stata commessa per un totale di 8,600 tonnellate, fu perciò portata a 11,200 ed il complessivo prezzo da lire 16,000,000 fu elevato a lire 21,325,000. Però i diversi tipi di piastre vennero distinti in sei categorie; il prezzo per la prima e seconda categoria fu stabilito in lire 2,750, per la terza in 2,000, per la quarta in 2,250, per la quinta in 1,450, per la sesta in 1,200.

In seguito a questa convenzione il Governo fece alla società una seconda anticipazione di 5,800,000 lire, pagabili in cinque rate corrispondenti ai nuovi impianti che la società, stante i progressi dell'industria metallurgica, era obbligata a fare, e la società si obbligò a rimborsare l'anticipo nello stesso modo come doveva rimborsarsi quello antecedente, cioè col rilascio di 400 lire sul prezzo di ogni tonnellata di piastra consegnata. Nell'anno 1888 fu fatto un terzo atto addizionale, col quale la dotazione delle piastre venne elevata da 11,200 a 14,200 tonnellate e l'ammontare complessivo da 21,325,000 a 31,430,922 lire. I prezzi delle varie categorie furono stabiliti come segue: per la prima e seconda categoria lire 2,790 la tonnellata e per le altre prezzi diversi a scalare. In forza di questo atto fu accordato un terzo anticipo di lire 3 milioni in quattro rate, da pagarsi a misura dei progressi che si sarebbero verificati nei lavori per l'impianto, il quale aveva continuamente bisogno di modificazioni. La società si obbligò al rimborso di questo anticipo con la solita ritenuta di lire 400. Infine, i notevoli progressi apportati nella fabbricazione delle corazze e concernenti specialmente la introduzione del *nickel* nella loro composizione ed il processo di cementazione e decarburazione resero necessario un altro atto addizionale, in data 1° luglio 1894. Con questo atto, per compensare la spesa ingente che richiedeva l'impianto di simili procedimenti, venne elevata la prima fornitura da 14,200 tonnellate a 21,382, e la spesa complessiva presunta da lire 31,438,922 a lire 49,534,513, mantenendosi il prezzo delle corazze come nell'atto precedente, salvo un compenso per l'acciaio al *nickel* o cementato. L'intiera quantità di lastre prevista dagli atti, già è stata ordinata alla società, la quale ne ha finora consegnato tonnellate 19,000 circa, restando in debito di 2382 circa; della spesa prevista sono stati pagati 45 milioni, cosicchè rimangono disponibili 4 milioni e mezzo.

Le anticipazioni fatte alla Società ammontano in complesso a 13 milioni, dei quali vennero già rimborsate lire 12,100,000; la Società rimane quindi ancora debitrice di 900 mila lire, garentite dall'ipoteca del 1894 per un milione, le altre essendo state gradatamente cancellate.

Questi sono i contratti di maggiore importanza. Ve ne sono poi degli altri per la fornitura di ferro omogeneo, ripartiti fra la Società di Terni e la Ligure metallurgica di Sestri-Ponente, che sono le sole Società le quali hanno istituita la fabbricazione dell'acciaio Martin-Siemens.

Le offerte presentate da queste Società, sono state per un complessivo di 9,000 tonnellate di quel materiale, e furono divise in due lotti, uno di 5,000 e l'altro di 4,000, che furono aggiudicati l'uno alla Società di Terni, e l'altro alla Società Ligure metallurgica di Sestri-Ponente.

L'ammontare complessivo di queste commissioni è di un milione e 400,000 lire, divise fra i due stabilimenti. In conto di questo contratto vennero già ordinate 4,000 tonnellate, ma finora non se ne è introitata che una piccola quantità.

Vi sono poi delle forniture di minore importanza, vale a dire il contratto del 24 agosto 1898, per fornitura d'acciaio in massello per 50,000 lire; e un altro contratto di 37 mila lire per trasformazioni di ferro.

Vi è pure un altro contratto di 11,239 lire per la fornitura di lamiere di ferro, e per la ruota di prora della *Regina Margherita*, che è in costruzione, ed altre di piccolissima importanza.

Debbo inoltre dire, che le piastre di corazze che ci fornisce la Casa di Terni, sono di prezzo variabile fra le lire tre e due centesimi a chilogramma, e uno, 495 pei ferri ordinari; se è al *nickel*, v'è l'aumento di trenta centesimi.

In Francia i prezzi sono maggiori: sono da lire 2.23 a 5 lire al chilogramma per le diverse categorie; e negli Stati Uniti, sono da lire 2,752 a 3,074 al chilogramma; dun-

que sono anche superiori ai prezzi che noi paghiamo alla Terni.

Si può pertanto conchiudere che, se il Governo facilitò l'impianto dell'acciaieria di Terni, lo fece perchè era di sommo interesse, fondare in Italia uno stabilimento di tale importanza, il quale fosse in grado di fornire le corazzature, e di liberarci dalla servitù dell'estero. Però scrupolosamente furon presi tutti i provvedimenti necessari a garantire nella parte finanziaria lo Stato; e debbo aggiungere che alla sua volta l'acciaieria di Terni è stata di una scrupolosa esattezza nell'adempiere il suo còmpito, per quanto riguarda le consegne e le qualità del materiale. Non ho altro da aggiungere.

Presidente. L'onorevole Santini ha facoltà di dichiarare se sia o no sodisfatto.

Santini. Mi tarda, anzitutto, ringraziare l'onorevole ministro della marineria, per la cortese risposta, che si è compiaciuto dare alla mia interrogazione, della quale io pretendo quasi che egli mi sia grato, perchè porto fiducia che sotto l'amministrazione dell'ammiraglio Palumbo non si rinnoveranno i gravi inconvenienti, che io mi fo un onorevole dovere di vivamente deplorare, altamente lusingato di essere l'eco fedele della voce onesta del Paese.

Comprendo il suo riserbo generoso, a cui mi associo. Io non posso seguire, nei limiti di una interrogazione, così che metta conto parlarne diffusamente nel bilancio, le lunghe informazioni, prodotte dal signor ministro della marineria. Ma egli ha parlato sempre di elevazione graduale sui prezzi precedentemente stabiliti, ciò che prova come l'acciaieria di Terni abbia avuto dei vantaggi, delle facilitazioni, dei privilegi, che avere non doveva.

Oggi, contro questa Società delle acciaierie di Terni si levano da ogni parte del Paese ragionevoli e vivaci proteste per lo scandaloso rialzo delle sue azioni, perchè tutti, che là dentro sanno leggere, trovano che quel rialzo è effimero e non in buona fede prodotto.

L'industria nazionale è una cosa bella, alla quale mi inchino; ma essa non deve servire a proteggere l'interesse di private Società.

L'onorevole ministro Palumbo sta facendo delle cose egregie, principalissima quella di mandare ingegneri navali ad ispezionare sul luogo i lavori per la marina, affidati ai cantieri privati. Egli, forse, si è, a ragione, allarmato degli scadenti risultati delle macchine della Regia nave *Carlo Alberto*, ed io ho fiducia che l'onorevole ministro saprà provvedere in proposito con quella onesta energia, che io da tempo onoromi sinceramente riconoscergli.

L'onorevole collega Franchetti scriveva in proposito queste parole: « Il bilancio della nostra Marina non deve servire a tenere a galla le azioni dei grandi stabilimenti metallurgici. » L'egregio collega non è presente, ma io son sicuro che egli con queste parole, alle quali io con profonda convinzione mi associo, intendeva riferirsi alla scandalosa elevazione delle azioni dell'acciaieria di Terni. Io, quindi, attenendomi agli stretti limiti di una interrogazione, pur non deplorando abbastanza il passato, sul quale è ormai inutile ritornare, ho piena fiducia che l'onorevole Palumbo saprà con ogni energia infrenare gli appetiti scandalosi di certi speculatori. E niuno più di me gli augura sinceramente di poter riescire in questa impresa, pure abbastanza difficile.

Conchiudo dichiarando che ho presentato questa interrogazione, da altra ragione non sospinto, che dalla doverosa difesa dei sacrosanti interessi dello Stato; perchè io, che ho domandato e verrò sempre a domandare alla Camera nel supremo interesse della difesa della patria, dell'industria e delle classi operaie, che alla Marina si concedano somme sempre maggiori, dichiaro che, quando sospettassi, come sospetto, sono anzi certo, nei riguardi della acciaieria di Terni, che gli stanziamenti, che Governo e Paese forniscono con patriottico entusiasmo alla marineria, vengono spesi male, come pessimamente speso fu il danaro prodigato all'acciaieria in questione, io, pur ritenendo il maggiore onore della mia vita quello di avere appartenuto alla Armata, dichiaro che negherei anche un soldo, quando non fosse in me la perfetta, la scrupolosa coscienza che esso verrà speso molto meglio di quanto si è speso fino ad ora per questa famosa Società della acciaieria di Terni. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Verrebbe ora un'altra interrogazione dell'onorevole Marazzi; ma anche questa, come la precedente, si considera ritirata; al pari della successiva degli onorevoli Ferri e Gatti, non essendo presenti gli onorevoli interroganti.

Passeremo a quella dell'onorevole Farinet al presidente del Consiglio « per sapere se

non creda che gli atti vandalici quanto sistematicamente impuniti della studiosa e colta gioventù universitaria di Palermo, possano essere argomento a favore di una completa amnistia non solo pel passato, ma *in bianco* per l'avvenire a favore di masse ignoranti e rozze spinte a simili eccessi da soprusi e fiscalismi di ogni genere. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. La interrogazione dell'onorevole Farinet, della quale la Camera ha ora udito il tenore, è così larga che potrebbe dar luogo ad una interminabile discussione.

Il pensiero dell'onorevole Farinet dalle Alpi vola alla bella Palermo; ed attraverso lo spazio vede atti vandalici, disordini universitari ed accenna anche ad amnistie, anzi, chiamiamolo così, ad un nuovo istituto giuridico, quello dell'*amnistia in bianco*: non dimentica soprusi e nemmeno fiscalismi.

Ora io vedo in questa interrogazione tale densità di materia che non mi sento davvero di rispondere all'onorevole interrogante. Si tratta di argomenti così gravi, alti e numerosi che potranno meglio formare oggetto di una vera e propria interpellanza.

Presidente. L'onorevole Farinet ha facoltà di dichiarare se sia o no sodisfatto.

Farinet. Non avrei insistito nella mia interrogazione, che qualcuno ha voluto qualificare « umoristica, » se non vi si allacciasse un'altissima questione d'ordine e di pubblica moralità.

Non dirò nulla di nuovo affermando che i fatti accaduti nell'Università di Palermo destarono in tutto il paese una profonda e dolorosa impressione. Però quel penoso sentimento non fu generato soltanto dal modo strano, e pur troppo non nuovo, del quale molti studenti usarono per far valere quelle che credevano le loro ragioni; bensì dalla sistematica impunità che pare assicuri la continuità di tali dolorosi fatti.

Non bisogna dissimularselo; il sentimento generale del paese è stato che, se quegli atti fossero stati commessi da poveri contadini esasperati (come abbiamo visto, ad esempio, nella provincia di Alessandria per l'improvviso assalto dato alle loro vigne, tre giorni prima della vendemmia) o da operai spinti dalla fame, certamente si sarebbe usato un altro contegno verso di loro; mentre, pur troppo, a Palermo abbiamo visto pochi facinorosi impossessarsi della Università, minacciare persino i gabinetti scientifici, le guardie arrestare nel santuario della scienza, trasformato in bettola, in quel momento, alcuni colpevoli; i quali, non si sa con qual diritto e con quale opportunità, vennero subito rilasciati, per ordine del prefetto.

Mi si obbietterà che, per gli studenti, bisogna tener conto della loro età giovanile. Ma io rispondo che ho sempre ritenuto che alla loro giovinezza dovesse far da contrappeso l'educazione e l'istruzione; che, prima di arrivare all'Università, si dovesse passare pel ginnasio, pel liceo, dove s'insegnano o si dovrebbero insegnare i diritti ed i doveri dei cittadini e l'educazione.

A danno dell'Università di Palermo vennero provvedimenti aventi il carattere di quelli che risalgono all'epoca medioevale, quando si castigava un'intera tribù per la colpa di pochi.

Si tolse una Sessione di esami a tutti gli studenti, compresi coloro che in quel giorno non erano nemmeno a Palermo; mentre i veri colpevoli, coi quali gli studenti respingono ogni solidarietà, furono lasciati liberi, e c'è da temere, che liberi si lascino sempre.

Permettetemi di leggere due parole soltanto di un ricorso, rivolto dagli studenti all'onorevole ministro della pubblica istruzione, per dimostrare la verità di quanto dico: « Pur troppo avvennero degli incidenti spiacevoli, e questi incidenti non cercheremo di giustificare. Essi hanno talmente indignato la coscienza pubblica, che non esiteremo a levare anche noi una voce di protesta, una voce in cui si compenetri tutta la nostra indignazione. Sì, avvennero; ma furono l'opera inconsulta di pochi faziosi, furono l'opera di gente cui moveva nessun interesse; furono in fine l'opera di uno sciame di barbari guidati da nessun Alarico, ed in massima parte estranei all'Università. »

Sono gli studenti che lo dicono. E poi continuano:

« La punizione collettiva, onorevole ministro, apporta questo tra i tanti inconvenienti: il danno grave irreparabile dei laureandi; ai quali allontana il conseguimento del titolo di abilitazione professionale. E si incorre in questo sconcio: che, ove venga, cosa molto facile, un provvedimento di compenso

che accordi una Sessione straordinaria, l'indulto non giova per gli innocenti laureandi, giova invece per coloro che non sono in attesa della laurea, e che hanno forse partecipato ai disordini. La morale quindi sarebbe la seguente: *si puniscono gli innocenti, si salvano i colpevoli..* »

Quello che domandano gli studenti si è che si abbandoni una buona volta, quando succedono disordini, nelle Università, il sistema di rilasciare i colpevoli. Io domando una cosa (perchè non si creda sempre che in Italia vi siano due leggi, due morali), io domando che d'ora innanzi, con una maggiore severità contro i fautori di disordini, a qualunque ceto, a qualunque classe appartengano, si dimostri seriamente e severamente che in Italia la legge non solo è uguale per tutti, ma che deve applicarsi sopra tutti.

Discussione dei provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto in Rieti e Cittaducale.

Presidente. Essendo passato il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Accetto: purchè si tenga conto degli articoli 2 e 7, quali sono stati ultimamente concordati fra il Ministero e la Commissione.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge con le modificazioni accennate.

Fulci Nicolò, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 97-A e B).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Guicciardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Dichiaro che voterò in favore del disegno di legge, perchè è passato troppo tempo dal giorno del disastro, per pensare oggi a sostituire alle forme di aiuti stabiliti nel disegno di legge altre forme di aiuti che, a senso mio, sarebbero più efficaci e conformi alla funzione dello Stato.

Questo dichiarato, dirò due sole parole per richiamare l'attenzione specialmente del ministro del tesoro sopra quanto è disposto in questo disegno di legge riguardo ai sussidi dello Stato a vantaggio dei danneggiati privati.

Nel 1888, come la Camera ricorda, un terremoto molto grave devastò la Liguria; fu chiesto l'intervento dello Stato e questo stabilì il suo sussidio a favore dei danneggiati privati, nella forma di un'annualità su i prestiti che i danneggiati avrebbero conseguiti al credito fondiario per riparazione dei danni cagionati dal terremoto.

Nel 1884-85 altri terremoti devastarono le Calabrie e la provincia di Firenze; anche allora fu invocato l'aiuto dello Stato a pro dei danneggiati privati; e l'aiuto dello Stato, anche questa volta fu dato, ma però in forma di una somma per una volta tanto, destinata soltanto ed esclusivamente ai danneggiati non agiati, ai danneggiati poveri.

Ed io ricordo che quando si discuteva in questa Camera quel disegno di legge, a chi chiedeva al ministro del tempo, che era l'onorevole Sonnino, che si facesse ai danneggiati privati della Calabria e di Firenze il trattamento fatto sette anni prima ai danneggiati della Liguria, il ministro rispose negativamente, giudicando che la forma data all'aiuto dello Stato colla legge del 1888 sconvolgeva, usò questa frase, i migliori principî di diritto pubblico che possono concernere questa materia.

Anche adesso per il terremoto di Rieti e paesi contermini, il Governo, con ragione, ha creduto di intervenire per dare qualche aiuto ai danneggiati privati, ma fra le due forme di aiuto ha preferito, a quello adottato nel 1895 a favore dei danneggiati delle Calabrie, quello adottato nel 1888 a favore dei danneggiati della Liguria.

Debbo schiettamente dire che non posso favorevolmente giudicare questo ritorno all'antico, adottato dall'onorevole ministro del tesoro; non lo posso, perchè penso che l'intervento dello Stato a favore dei privati è legittimo solo in quanto si esplica a beneficio dei poveri e non quando si estende a favore di coloro che hanno credito sufficiente per provvedere da sè ai propri bisogni; perchè penso che quanto si dà agli agiati viene necessariamente a limitare quanto si dovrebbe dare ai più bisognosi; perchè, infine, non vedo la ragione per cui lo Stato possa imporre degli aggravi all'Erario, che sono poi ag-

gravi di tutti i contribuenti, per aiutare chi non ne abbia assolutamente bisogno.

Il non tenere conto in simili aiuti della condizione di povertà dei danneggiati può nascondere un pericolo per l'Erario nazionale.

Io, come ho detto da principio, approverò il disegno di legge così, come è stato proposto, perchè oramai, dopo tanto tempo trascorso, un ulteriore ritardo sarebbe soverchiamente dannoso alle popolazioni interessate; però ho creduto opportuno di fare queste dichiarazioni affinchè non siano dimenticati quei principî, che a me paiono savi e buoni e che debbono presiedere all'opera dello Stato, quando debba venire in aiuto di privati danneggiati da pubbliche calamità.

Vacchelli. *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vacchelli, *ministro del tesoro*. L'onorevole Guicciardini ha riconosciuto che questo disegno di legge segue i criteri già introdotti nella nostra legislazione in occasione del terremoto della Liguria.

Quando si presentano casi gravi è impossibile che lo Stato non senta il dovere di venire in soccorso dei danneggiati. Certamente è necessario distinguere i danneggiati poveri da quelli che si trovano in condizione di poter sostenere senza fatica i danni, che loro provengono dalla disgrazia. Ma a questo appunto provvede l'ultimo alinea dell'articolo 7 del disegno di legge, presentato dal Ministero, nel quale è detto:

« Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari, che eventualmente si sostituissero al diritto dei primi, secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali, da non potere con mezzi propri provvedere in tutto od in parte alla ricostruzione od alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato. »

Questa proposta il Ministero non l'ha punto abbandonata; quindi vede l'onorevole Guicciardini che il testo del disegno di legge risponde appunto alle considerazioni, che egli ha svolte alla Camera.

E, quando verrà in discussione l'articolo 7, ora diventato 9 nel testo della Commissione, sarò ben contento ch'Ella sorga a sostegno della proposta del Governo, di mantenere, cioè, questo capoverso dell'articolo.

Guicciardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guicciardini. Anche nella proposta fatta dal Ministero a me pare che il concetto, che io ho espresso e che l'onorevole ministro riconosce giusto, non sia sanzionato; poichè, in base a codesto articolo, tutti quelli che sono in necessità di contrarre mutui, ancorchè non siano poveri, avranno diritto di ottenere, naturalmente nei limiti stabiliti dal bilancio, il concorso del Governo.

A me pare che le mie osservazioni, anche di fronte alla proposta del Ministero, siano fondate; ma, poichè il ministro del tesoro dà a quell'articolo un'interpretazione alquanto differente da quella che io gli davo, nel senso più restrittivo, cioè che coloro che sono agiati non potranno usufruire di questa legge, io non posso fare altro che prendere atto delle dichiarazioni del ministro e dichiararmene sodisfatto.

Raccuini, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Raccuini, *relatore*. La Commissione ha attentamente studiato l'articolo 7...

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Ne parleremo all'articolo 7.

Raccuini, *relatore*. ... Rispondo in genere all'onorevole Guicciardini che, appunto perchè si trattava di urtare contro possibili inconvenienti, la Commissione propose che quel comma fosse soppresso, e col ministro si era rimasti appunto in questa intesa.

Vacchelli, *ministro del tesoro*. No.

Fortis, *ministro di agricoltura e commercio*. Su questo punto non ci fu nessun accordo.

Raccuini, *relatore*. Va bene; ne parleremo all'articolo 7.

Presidente. Non essendovi altri oratori inscritti e nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ai Comuni dei circondari di Rieti e di Cittaducale, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire e riparare i loro edifizi e tutte le altre opere pubbliche danneggiate dal terremoto del 28 giugno 1898.

Per la durata di trentacinque anni sarà inscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, incominciando

dall'esercizio 1899-900 la somma annua di cinquantamila lire a titolo di contributo dello Stato in ragione del due per cento nel pagamento delle annualità dei prestiti.

(*È approvato, e si approvano senza discussione i successivi sino all'8 inclusive*).

Art. 2.

Per le ricostruzioni e riparazioni (siano queste da iniziarsi o siano già in parte od interamente eseguite) dei fabbricati d'ogni natura appartenenti ai privati proprietari dei comuni dei circondari di Rieti e Cittaducale distrutti o resi in tutto o in parte inabitabili o inadatti al loro uso dal terremoto del 28 giugno 1898, sarà inscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, incominciando dall'esercizio 1899-900, la somma annua di ventimila lire per la durata di trentacinque anni, a titolo di contributo dello Stato in ragione del due per cento nel pagamento delle annualità dei mutui ipotecari che saranno all'uopo consentiti dagli Istituti di credito fondiario, dagli Istituti di credito ordinari o cooperativi e dalle Casse di risparmio.

Questa somma sarà aumentata degli eventuali risparmi sul contributo dello Stato alla Cassa depositi e prestiti per conto dei Comuni, per modo che la somma inscritta nel bilancio suddetto per anni trentacinque si ragguagli complessivamente ad annue lire settantamila.

Art. 3.

I mutui ipotecari non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse comprendenti l'interesse, la quota di ammortamento e gli accessori.

La somma consentita a mutuo potrà dall'Istituto mutuante, secondo che stimi più conveniente, essere somministrata in una volta sola o in più rate, a incominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che progrediscono i lavori di ricostruzione o di riparazione dell'edifizio. In quest'ultimo caso il contributo dello Stato si limiterà al pagamento dell'interesse sulle somme effettivamente anticipate.

Quando sarà compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa sarà aggiunta la parte degli interessi capitalizzati ed eventualmente non pagati, che eccede il contributo dello Stato di cui nel paragrafo precedente.

Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in più rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo stabilita nell'articolo 3, dovrà comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

Art. 4.

La somma annua iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, come contributo dello Stato, sarà devoluta alla Cassa depositi e prestiti ed agli altri Istituti che assumeranno le operazioni di cui nella presente legge, in garanzia e pagamento dei loro crediti in capitale ed accessori.

Art. 5.

Gli Istituti sovventori i quali esercitano il Credito fondiario hanno facoltà di compiere le operazioni di cui nella presente legge, derogandosi per esse alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

Art. 6.

I Comuni ed i privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge, dovranno presentare la domanda di mutuo, corredata dei documenti indicati nel regolamento di cui all'articolo 9, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

Art. 7.

Sulle domande di prestito così dei Comuni che dei privati darà parere una Commissione nominata per decreto Reale con sede in Roma e composta di sette membri.

Art. 8.

Tutti i contratti relativi ai mutui dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della loro concessione, sotto pena di decadenza.

Quando sia pattuita la somministrazione rateale del mutuo, la medesima dovrà effettuarsi in un termine non maggiore di due anni dalla stipulazione del contratto.

Art. 9.

Le inscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui ipotecari di cui nell'ar-

ticolo 2 della presente legge, avranno priorità sopra ogni altra inscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui inscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sarà risoluta secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempiute le formalità che saranno dal regolamento prescritte, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario e all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Raccuini, *relatore*. Pare alla Commissione che, non sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 7 ministeriale, la legge perda completamente la sua efficacia. Difatti questo comma dice che coloro, i quali vogliono godere del beneficio, che con questa legge viene accordato, « dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere *con mezzi propri* provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione dei fabbricati. »

Con la frase « mezzi propri » si vuol dire che, se una persona che aveva solamente una casa, ha avuto questa casa completamente distrutta, non potrà naturalmente ricostruirla del proprio ed avrà diritto a godere del beneficio concesso da questa legge. E si vuol dire anche che, se si tratta di chi ha avuto semplicemente rovinata, ma non distrutta totalmente la sua casa, o che ha qualche altro mezzo, sia pure sufficiente per fare le necessarie riparazioni, questi non potrà godere del beneficio della legge. Ciò non è giusto. D'altra parte la Commissione si preoccupò anche di ciò, che coloro, i quali avranno bisogno di invocare i beneficî concessi da questa legge, specialmente se commercianti possessori di abitazioni rovinate, dovranno esporre al pubblico le loro miserie con grave jattura del loro credito. E ciò è odioso. Dunque è necessario che la frase « mezzi propri » venga per lo meno in qualche modo chiarita, perchè si comprenda che la legge intende giovare non solo a coloro, che sono assolutamente poveri, ma anche agli altri proprietari, i quali, pur essendo in discrete condizioni, non potrebbero, senza rovinarsi, riparare al danno ricevuto col credito proprio e con questo soltanto.

È facile intendere infatti che, se un proprietario di media condizione dovesse, per riparare la sua abitazione, contrarre un mutuo all'interesse del sei, del sette o dell'otto per cento, sarebbe dopo poco tempo rovinato completamente, non essendo a lui possibile far fronte al pagamento dell'interesse con le rendite, che in antecedenza gli permettevano appena di tirare innanzi alla meglio.

La Commissione ha pensato quindi che si potesse ovviare a qualsiasi inconveniente, compilando il regolamento in modo che fosse data la preferenza alle domande dei più poveri, e poscia, gradatamente, venissero accolte quelle di coloro che sono in condizioni meno disagiate. Sarebbe così ovviato davvero a qualsiasi inconveniente, inquantochè la somma dal Governo concessa è determinata in un limite, che non può essere ecceduto.

Ferma la Commissione in questo concetto, essa crede che sia suo dovere insistere sulla soppressione del comma in discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Fortis, *ministro d'agricoltura e commercio*. L'onorevole Raccuini ricorderà che, fin da quando si doveva discutere la presente legge prima delle vacanze natalizie, io per mezzo dell'altro egregio amico e membro della Commissione, onorevole Socci, gli feci conoscere come il Governo non potesse prescindere dal conservare il capoverso dell'articolo 9. Quindi a me parve che allora l'onorevole Raccuini si fosse rassegnato, non essendomi pervenuta alcuna notizia della resistenza della Commissione intorno alla proposta soppressione. Quello che dissi allora mantengo adesso.

Degli inconvenienti accennati dall'onorevole Raccuini si può e non si può tener conto; essi si possono e non si possono ammettere. Ma degli inconvenienti gravissimi

che ne risulterebbero, se la soppressione del capoverso si ammettesse, non ci può essere dubbio: perchè allora la legge sarebbe fatta a favore di tutti i danneggiati e non solamente di quelli poveri per i quali è legittimo l'intervento del Governo. Nè a ciò si può ovviare per mezzo di disposizioni regolamentari, le quali mirano e possono solo esplicar meglio quelle contenute nella legge, senza poterne introdurre di nuove. Ne viene di conseguenza che la massima deve essere scritta nella legge; massima cioè che il beneficio è consentito unicamente per i poveri, per coloro i quali non si trovano in condizione di riparare al danno patito. Qui si tratta di una questione di apprezzamento equitativo, perchè la povertà non è in senso assoluto, ma relativo, trattandosi di mancanza di mezzi di poter far fronte alla disgrazia patita. E la Commissione che dovrà giudicare delle domande di credito, sarà appunto investita della potestà di questa valutazione o apprezzamento equitativo delle condizioni del richiedente. A me pare che prima di tutto dobbiamo metterci d'accordo col principio sancito dalla legge. E sotto questo rapporto sono d'accordo con l'onorevole Guicciardini, sebbene non sia di accordo completamente con lui circa l'altro modo di venire in soccorso ai danneggiati, ossia circa la concessione di un capitale a fondo perduto.

Ma quando siamo d'accordo intorno ai principii informatori della legge, l'equità regola il resto. Credo quindi che la Giunta possa adattarsi a conservare questa disposizione che naturalmente la Commissione nominata dal Governo applicherà con tutta la equità possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Raccuini, *relatore*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro, e ritira il suo emendamento.

Presidente. L'articolo 9 allora rimane così formulato.

Art. 9.

Le inscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui ipotecari di cui nell'articolo 2 della presente legge, avranno priorità sopra ogni altra inscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui inscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione e riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sarà risoluta secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se i proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempiute le formalità che saranno dal regolamento prescritte, avrà diritto di valersi della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario e all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari che eventualmente si sostituissero al diritto dei primi, secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere con mezzi propri provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione od alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il contributo dello Stato consentito con la presente legge, è esente dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti di mutuo di qualunque natura, dalla presente legge previsti e da qualunque Istituto consentiti, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, e tutti gli atti che possano occorrere alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

(*È approvato*).

Art. 11.

Con Decreto Reale sarà pubblicato l'elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto, ai quali si applicheranno le disposizioni della presente legge, e si provvederà pure all'approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni medesime.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Rendiconto consuntivo dell'esercizio 1896-97.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97.

Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato* n. 1-A).

Presidente. È aperta la discussione generale intorno a questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli.

(*Sono approvati senza discussione i seguenti articoli*).

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1896 97.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1896-97 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentoquarantacinquemilioni quattrocentonovantasettemila seicentosettantacinque* e centesimi *novantasette* . . . . . L. 1,745,497,675. 97

delle quali furono riscosse » 1,662,902,757. 82

e rimasero da riscuotere . L. 82,594,918. 15

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1896-1897 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentoquarantacinquemilioni trecentosettantamila settecentoquarantaquattro* e centesimi *ventidue* . . . . . L. 1,745,370,744. 22

delle quali furono pagate » 1.531.053,779. 24

e rimasero da pagare . L. 214.316,964. 98

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *novemilioni centocinquemila ottocentonovantanove* e centesimi *trentotto* (lire 9,105,899. 38) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1896-97 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1895-96 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1895-96 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentotrentunmilioni quattrocentomila novantotto* e centesimi *novantotto* . L. 231,400,098. 98

delle quali furono riscosse . » 157,264,274. 53

e rimasero da riscuotere . L. 74,135,824. 45

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1895-96, restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentonovantanovemilioni trecentonovantaduemila novecentosedici* e centesimi *quarantasei* . . . . L. 399,392,916. 46

delle quali furono pagate . » 224,004,406. 60

e rimasero da pagare . . L. 175,388,509. 86

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *duemilioni novecentottantamila ottocentoventiquattro* e centesimi *cinquantasei* (lire 2,980,824. 56) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1896-97, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896 97 sono stabiliti, come dal

conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1896-97 (articolo 1)	L.	82,594,918. 15
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	74,135,824. 45
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale). .	»	47,253,713. 18
Residui attivi al 30 giugno 1897	L.	203,984,455. 78

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1896-97 (art. 2)	L.	214,316,964. 98
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	175,388,509. 86
Residui passivi al 30 giugno 1897	L.	389,705,474. 84

Disposizioni speciali.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire *centoventicinquemila duecentotto* e centesimi *cinquanta* (lire 125,208. 50) i discarichi accordati nell'esercizio 1896-97 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale approvato con Decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

Situazione finanziaria.

Art. 10.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1896 a lire *quattrocentododicimilioni settecentottantamila novecentosessantasette* e centesimi *cinquantuno* (lire 412,780,967. 51), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1896-97 nella somma di lire *quattrocentododicimilioni ottocentonovantanovemila centotrentanove* e centesimi *quarantotto* (lire 412,899,139. 48), come dalla seguente dimostrazione:

Attività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1896-97:	1,745,497,675. 97
Differenza passiva al 30 giugno 1897 . .	412,899,139. 48
	2,158,396,815. 45

Passività		
Differenza passiva al 30 giugno 1896 . .		412,780,967. 51
Spese dell'esercizio finanziario 1896-97. .		1,745,370,744. 22
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1896	L. 231,514,411. 11	
Accertati al 30 giugno 1897	» 231,400,098. 98	114,312. 13
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1896	L. 399,387,333. 37	
Accertati al 30 giugno 1897	» 399,392,916. 46	5,583. 09
Discarichi di tesorieri per casi di forza maggiore (articolo 225 del regolamento di contabilità generale)		125,208. 50
		2,158,396,815. 45

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1896-97 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in. . . . . L. 23,174,402. 50
delle quali furono riscosse. » 17,118,227. 01
e rimasero da riscuotere . L. 6,056,175. 49

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1896-97 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono state stabilite in. . . . L. 22,038,577. 88
delle quali furono pagate. » 15,132,933. 79
e rimasero da pagare . . L. 6,905,644. 09

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1895-96 restano determinate in . . . . . L. 26,441,540. 45
delle quali furono riscosse. » 5,045,026. 88
e rimasero da riscuotere . L. 21,396,513. 57

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1895-96 restano determinate in . . . . . L. 24,224,935. 77
delle quali furono pagate. » 7,333,206. 31
e rimasero da pagare . . L. 16,891,729. 46

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1896-97 (articolo 11) . . . . . L. 6,056,175. 49
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . » 21,396,513. 57
Somme riscosse e non versate. . . . . L. 59,934. 80
Resti attivi al 30 giugno 1897. . . . . L. 27,512,623. 86

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1897-97 (art. 12) L. 6,905,644. 09
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . . . . . » 16,891,729. 46
Resti passivi al 30 giugno 1897. . . . . L. 23,797,373. 55

Art. 17.

È accertata nella somma di lire *settemilioni trecentocinquantanovemila duecentonovantadue* e centesimi *quarantanove* (lire 7,359,292. 49) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1896-97 risultante dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1896.		7,299,907. 31
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1896 . . L.	24,865,146. 41	
Accertati al 30 giugno 1897 . . »	24,224,935. 77	640,210, 64
Entrate dell'esercizio finanziario 1896-97. . .		23,174,402. 50
		31,114,520. 45

Passività

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1896 . . L.	28,158,190. 53	
Accertati al 30 giugno 1897. . »	26,441,540. 45	1,716,650. 08
Spese dell'esercizio finanziario 1896-97. . . .		22,038,577. 88
Differenza attiva al 30 giugno 1897.		7,359,292. 49
		31,114,520. 45

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1896-97 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in . L. 2,129,712. 81
delle quali furono riscosse . » 1,573,169. 98
e rimasero da riscuotere . L. 556,542. 83

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1896-97 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in. . . . . L. 2,642,643. 47
delle quali furono pagate . » 1,540,387. 33
e rimasero da pagare. . . L. 1,102,256. 14

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1895-96 restano determinate in . . . . . L. 698,267. 54
delle quali furono riscosse » 528,119. 32
e rimasero da riscuotere. . L. 170,148. 22

Art. 21.

Le spese rimaste a pagare alla chiusura dell' esercizio 1895-96 restano determinate in . . . . . L. 1.158,508. 78
delle quali furono pagate . » 457,848. 19
e rimasero da pagare . . . L. 700,660. 59

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1896-97 (articolo 18) . . . . . L. 556,542. 83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . » 170,148. 22
Somme riscosse e non versate . . . . . » 6,028, 97
L. 732,720. 02

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1896-97 (articolo 19) . . . . . L. 1,102,256. 14
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . » 700,660. 59
L. 1,802,916. 73

Art. 24.

È accertata nella somma di *duecentoquarantanovemila novecentotrentasette* e centesimi *cinquantuno* (lire 249,937. 51) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dello esercizio finanziario 1896-97, risultante dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1896		767,846. 36
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1896 . . .	L. 1,166,195. 09	
Accertati al 30 giugno 1897. . .	» 1,158,508. 78	7,686,31
Entrate dell'esercizio finanziario 1896-97 . . .		2,129,712. 81
		2,905,245. 48

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1896-97		2,642,643. 47
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1896	L. 710,932. 04	
Accertati al 30 giugno 1897. . . .	» 698,267. 54	12,664. 50
Differenza attiva al 30 giugno 1897.		249,937. 51
		2,905,245. 48

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di presentare un disegno di legge.

Fortis, *ministro di agricoltura e commercio.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge che autorizza la maggiore spesa di un milione e 900 mila lire, per la parteci-

pazione dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi nel 1900.

Mi onoro pure di presentare un altro disegno di legge per la proroga delle elezioni della Camera di commercio ed arti di Roma; convalidazione di Decreti Reali, ecc. ecc.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti, e rimessi agli Uffici per l'esame.

Discussione del disegno di legge: Emissione della moneta divisionale d'argento.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ritiro dei buoni di cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento.

L'onorevole ministro consente che la discussione si faccia intorno al disegno di legge della Commissione?

Vacchelli, *ministro del tesoro.* Acconsento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Fulci Nicolò, *segretario, ne dà lettura.* (Vedi *Stampato* n. 121).

Presidente. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Giuseppe.

Majorana Giuseppe. Onorevoli colleghi! Fino da quando fu discusso nelle nostre Camere l'accordo monetario 15 novembre 1893, apparve evidente a molti il pericolo proveniente dall'articolo 18 dell'accordo medesimo.

Per quell'accordo, inteso alla così detta nazionalizzazione o naturalizzazione dei nostri spezzati d'argento, gli altri Stati dell'Unione Latina si obbligavano al ritiro dalla circolazione di quelle nostre monete divisionali, senza però specificare il modo: tuttavia codesto obbligo si traduceva in atto mediante divieto pattuito di ricevere quegli spezzati nelle loro casse, quattro mesi dopo la ratificazione di quell'accordo: dopo il quale tempo essi, non più ricevendole, per conseguenza non le avrebbero ritirate.

Contraevano essi altresì di rimettere codeste monete divisionali al Governo italiano, il quale si obbligava a rimborsarle in specie a pieno titolo, e propriamente almeno per metà in oro e il resto in tratte sui paesi creditori.

Convenivasi che il nostro Governo, quando avesse rimborsato agli altri Stati la totalità delle monete divisionali di cui il ritiro gli fosse notificato, non sarebbe stato più obbligato a riprendere dalle casse pubbliche di quelli Stati le nostre monete divisionali di argento. Tuttavia, l'articolo 18 veniva a far rivivere in tutti gli Stati, e però anche nel nostro, l'obbligo di riprendere codeste monete, ai termini dell'articolo 7 della Convenzione del 1885, fino a un anno dopo la cessazione della Unione latina.

Era dunque evidente il pericolo che nasceva da questo articolo 18. Malgrado le monete divisionali nostre non fossero più ricevute nelle casse degli altri Stati, pure la sicurezza del rimborso al tempo dello scioglimento della Lega, doveva mantenerne la circolazione negli altri Stati. Guai, perciò, se il Governo italiano avesse un giorno o l'altro sprigionato codesti spezzati d'argento, ritirati intanto, e sostituiti nella circolazione con i buoni di cassa. Era difatti a temere che quelli avrebbero ripreso la via dell'estero, e noi avremmo dovuto pagarli una terza o una quarta volta in oro, a simiglianza di quanto già avvenne con grandissima jattura della nostra finanza!

Perciò furono intavolate nuove trattative, nelle quali si svolse l'opera felice dell'onorevole Zeppa, approdata al protocollo addizionale 15 marzo 1898: con cui gli Stati della Lega Latina convennero che l'articolo 18 fosse abrogato. Questo protocollo addizionale fu approvato dalle nostre Camere come lo fu dalle Camere degli Stati dell'Unione. Però in esso noi troviamo due condizioni di cui è bene tener conto.

Il Governo italiano manifesta in esso la sua decisione di proibire l'uscita delle nostre monete divisionali di argento, nonchè quella di non modificare, nei cinque anni dopo spirata l'Unione Latina, il suo regime monetario in modo da ostacolare il rimpatrio delle nostre monete divisionali per via del commercio o degli scambi.

In mancanza di che, cioè non realizzando il nostro Governo le suddette intenzioni, ovvero volendo egli tornare per le monete divisionali nelle condizioni normali dell'Unione, giusta l'articolo 17 dell'accordo del 1893, è espressamente convenuto che il patto concretato nell'articolo 18 rivivrebbe, e sarebbe quindi annullato l'effetto del protocollo addizionale. Per reciprocità, eguale trattamento

è anche stabilito per gli altri Stati dell'Unione, che si trovassero in analoghe condizioni, giusta l'articolo 16 dell'accordo del 1893.

Ora, fin da quando il protocollo addizionale fu approvato, tutti riconobbero in Italia la necessità di sistemare definitivamente la circolazione degli spezzati d'argento, e che fosse venuto il momento, salvo a studiare opportuni provvedimenti per rendere l'operazione efficace, di mettere in circolazione gli spezzati medesimi, ritirando i buoni di cassa.

E di vero, data la circolazione come fin qui è stata, e come anche oggi è, nessuno dubita che i buoni di cassa costituiscano, non uno strumento di scambio, o sussidiario o per le piccole contrattazioni, ma qualcosa che lo rappresenti, molto scadente, e non bene accetto al pubblico; una carta che può essere facilmente dispersa, e, quel che è peggio, anche facilmente alterata; e quindi il ritiro di questi buoni sarà gradito e utile al Paese.

D'altro canto, siccome nelle casse dello Stato, per controvalore di questi buoni stanno immobilizzati gli spezzati d'argento già a noi rimessi dagli altri Stati o altrimenti pervenuti al Tesoro, non è a dissimularsi che ciò costituisca un onere e perfino un pericolo per la finanza. Non è infatti nemmeno escluso, in un caso estremo o di leggerezza di Governi futuri, non del presente, o di momentaneo imprevisto superiore bisogno, che gli spezzati immobilizzati nelle casse dello Stato siano perfino alienati, tutti o parte: e così, pure restando il debito dello Stato, si perda la garanzia speciale costituita per la circolazione dei buoni di cassa.

Quanto al pericolo per la pubblica finanza nelle condizioni presenti, della esportazione degli spezzati d'argento, che cosa dobbiamo dire? Se le casse degli Stati della Lega non li accettano; se è cessata, per l'abrogazione dell'articolo 18, la possibilità del rimborso in un'epoca qualsiasi, più o meno lontana, non dobbiamo credere che la maggior parte del timore della loro emigrazione sia venuta meno? E se si aggiunge, come leggiamo nelle carte o del Ministero o della Commissione, che degli spezzati medesimi negli altri Stati dell'Unione si proibisca il corso, non abbiamo con ciò ancor più complete garanzie? Qual pericolo può restare? Io veramente non ne vedo, o non ne vedo di notabile, trattandosi di una moneta non a pieno titolo, anzi a valore reale molto inferiore al nominale.

Pare a me che sia insita, più nella natura stessa delle cose che legislativamente abbiamo create, che nella espressa proibizione che dell'esportazione dei nostri spezzati d'argento si possa fare, la mancanza o la grande riduzione del pericolo della esportazione medesima. Non di meno, poichè è stato preso impegno, dinanzi agli altri Stati, d'impedire l'uscita di quelle monete, non poteva la relativa disposizione non esser inclusa nella legge.

Ma ad un tempo è bene usare la più grande prudenza; e però, se in questa legge non vengono stabiliti i modi in cui possa essere estrinsecata la proibizione dell'esportazione degli spezzati, ma si dà facoltà al Governo di provvedere, notabile responsabilità incombe al Governo. Tenga anzitutto egli conto della condizione di cose, legale, per cui manca un vero interesse alla esportazione. E, assolto com'è dall'obbligo del rimborso nel modo detto, per i provvedimenti a cui sussidiariamente possa intendere, faccia in guisa che niun danno al traffico e alla libertà ne venga; e, per dirne una, che niuna vessazione sia contro coloro i quali, lungi da ogni fine di speculazione e di lucro, possano trovarsi, nel varcar la frontiera, in possesso di spezzati nella quantità che suol portarsi, o che si può intendere si porti, per i minuti scambi.

Altro punto su cui il Governo domanda al Parlamento, con questo progetto, pari facoltà di provvedere, è quello della determinazione del limite utile all'impiego delle monete divisionali di conio italiano nel pagamento dei dazi d'importazione.

Finora codeste monete sono state permesse fino a cento lire, per ogni pagamento nei dazi d'importazione. D'ora innanzi, in che proporzione esse potranno essere adoperate nel pagamento medesimo? Non è detto; al Governo si attribuisce la facoltà di determinarlo.

Nè io credo sia questo il momento di stabilirla codesta somma precisa, o massima per ogni pagamento, o proporzionale. Ritengo, a parte l'opportunità di una certa elasticità, almeno entro certi limiti, che qui convenga ammettere, ritengo che il problema debba essere più accuratamente studiato dal Governo.

Ma io non posso non sottomettere un'osservazione alla sagacia dell'onorevole ministro del tesoro, ed alla considerazione della

Camera. Se noi diminuiamo di gran lunga la proporzione degli spezzati d'argento, che possano essere adoperati nei pagamenti dei dazi doganali, non verremo per questo fatto ad accrescere l'aggravio del pagamento dei dazi medesimi? Se noi riduciamo ai minimi termini (ed io credo sia bene ridurla ai minimi termini) la parte rappresentata da quelle monete divisionali, noi non aggraveremo, per ciò solo, la condizione di coloro che debbono pagare i dazi di confine? Io penso che questo sia un punto che debba essere esattamente studiato, prima di procedere alla determinazione della quantità di monete divisionali argentee ammissibile nel pagamento dei dazi; sia che si voglia accettare, come forse per ragione di equità, sarebbe preferibile, per stabilire eguale trattamento per tutti, una quota percentuale fissa nel pagamento dei dazi, sia che si voglia stabilire un massimo nel pagamento di ogni dazio indipendentemente dalla somma totale del pagamento oltre quel massimo.

Finalmente, io approvo che una disposizione sia presa, per limitare la quantità di spezzati, che può essere imputata nelle riserve metalliche delle bonifiche di emissione.

Presentemente, in linea di fatto, si ha intorno al 3 per cento di spezzati nelle riserve della Banca d'Italia. Ma, tenuto conto dell'ufficio proprio delle monete divisionali negli scambi, e di quello delle riserve metalliche degl'istituti di emissione, io accetto, che, a differenza di quel che era proposto nel disegno ministeriale, cioè, il limite del 3 per cento, questo limite, come dalla Commissione è proposto, sia ridotto al 2 per cento.

Ma io non potrei accettare le proposte della Commissione, in confronto a quelle del Ministero, rispetto alla durata del corso legale dei buoni di cassa; il quale corso legale essa, in fatto, prolunga. In verità, la Commissione ha fatto un ragionamento giustissimo, al quale sottoscrivo; ha detto: noi dobbiamo mettere al corso legale un termine fisso e preciso, perchè tutti sappiano quando esso finirà; e però non dobbiamo dire: il corso legale dei buoni di cassa terminerà due anni dopo il cominciamento del loro ritiro: punto incerto e non noto per legge.

Ciò sta bene. Ma quando la Commissione propone che il corso legale finisca il 31 dicembre 1901, essa accresce di quasi un anno intero il termine, di un anno, dico, in fatto, senza che però essa lo dichiari.

E ritengo che il Governo, come il Parlamento avrà approvato questo disegno di legge, si affretterà a darvi esecuzione al più presto possibile; per modo che noi avremo, dal principio del ritiro dei buoni, quasi tutto il 1899, tutto il 1900, e poi tutto il 1901, se passerà la proposta della Commissione: vale a dire due anni e forse dieci mesi; mentre il Governo non domandava che due anni.

Sarei lieto se in questa discussione si riducesse il termine proposto dalla Commissione; perciò prego l'onorevole ministro di volere insistere nella sua precedente maniera di vedere.

Credo farebbe bene, perchè ritengo che la diminuzione del termine del corso legale, che è riduzione del termine di circolazione obbligatoria dei buoni, e però anticipazione del ritorno dell'uso totale della moneta divisionale argentea, sia un vantaggio per assicurare la riuscita di un'operazione importante come questa.

Da ultimo, (ed ho finito) v'è un punto che trovo accennato nella relazione ministeriale e che il diligentissimo relatore della Commissione, il mio amico onorevole Schiratti, non ha forse creduto di mettere in rilievo; ed è quello che il presente disegno di legge possa preparare la via alla riduzione della circolazione di Stato, cioè, a che siano sprigionati, non soltanto quegli spezzati d'argento immobilizzati a garantia dei buoni di cassa, ma che lo siano anche altri depositati alla Cassa depositi e prestiti a garantia dei biglietti di Stato, ed altri ancora, rendendosi possibile con ciò anche la riduzione dei biglietti di Stato.

Vero è che, come è presentato, questo disegno di legge mira principalmente al ritiro dei buoni di cassa e all'emissione degli spezzati d'argento in corrispondenza del ritiro medesimo. Ma, leggendo bene l'articolo primo di esso, noi vediamo che si tratta di disposizioni diverse, le quali possono avere importanza ed efficacia perfino disgiuntiva. Il Governo del Re, vi si dice, ha facoltà di provvedere: alla proibizione dell'esportazione all'estero delle monete divisionali d'argento; al ritiro dalla circolazione e al successivo annullamento dei buoni di cassa da lire una e due, ecc., seguono altre autorizzazioni. Dunque noi possiamo anche ammettere, ed

io desidero che la nuova legge abbia la portata maggiore, possiamo ammettere che si proceda anche alla riammissione di quelle specie divisionali ora depositate a garantia di biglietti di Stato, e quindi al ritiro di questi; e che anche perciò si migliori la circolazione.

Con questi intendimenti, prego la Camera di scusarmi se contro la prima mia intenzione sono entrato in questi particolari, con questi intendimenti, permettete ch'io esprima il mio animo favorevole all'odierno disegno di legge; animo che sarà favorevole egualmente, tutte le volte che si tratterà di sollevare le disgraziatissime condizioni della nostra circolazione cartacea, e possibilmente rendere meno lontano il periodo (che per il momento appare ideale) del ritorno alla circolazione metallica. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Vacchelli, *ministro del tesoro.* Ringrazio l'onorevole Majorana Giuseppe del suo discorso, col quale ha manifestato di avere competenza notevole in questa materia. L'onorevole Majorana si è dichiarato decisamente favorevole al disegno di legge: tuttavia ha fatto alcune raccomandazioni al Governo alle quali è mio dovere di rispondere.

Anzitutto ha raccomandato al Governo di essere assai prudente affinchè gli spezzati di argento, una volta emessi, non abbiano a riprendere la via dell'estero. Ma l'onorevole Majorana ha già riconosciuto che questo pericolo veramente non esiste più, sia perchè i paesi esteri che si avvalevano della nostra moneta, perchè non ne avevano abbastanza della propria, hanno fatto così larghe coniazioni che provvedono di fatto ai bisogni del loro commercio con la moneta propria, senza ricorrere alla moneta italiana, sia perchè la nostra moneta non ha più corso legale in quei paesi, e ciò già da qualche tempo, tanto che si è formata la consuetudine in quei luoghi di non valersi della nostra moneta; sia perchè ne è proibita l'importazione, perchè leggi speciali tanto nella Francia, quanto nella Svizzera, proibiscono l'importazione degli spezzati d'argento italiani; a questo non mancheremo di aggiungere, il divieto di esportazione dei nostri spezzati; divieto che abbiamo obbligo di emanare, quantunque forse non sia assolutamente necessario, ma che ad ogni modo rinvigorirà i provvedimenti di prudenza desiderati dall'onorevole Majorana: divieto a cui siamo obbligati dall'impegno che abbiamo assunto nel negoziato condotto felicemente a termine dall'egregio mio collaboratore onorevole Zeppa.

L'onorevole Majorana si è poi fermato sull'uso che si fa degli spezzati d'argento nei dazi d'importazione. A questo riguardo dichiaro francamente che non potrei seguirlo nella sua opinione, secondo la quale vorrebbe spingere il Governo a stabilire la quantità di spezzati che si possano adoperare proporzionatamente all'ammontare del dazio.

Io credo che adottando questo principio, invece di restringere, allargheremmo la facoltà presente di usare non più di cento lire di spezzati nel pagamento nei dazi doganali, ed allora si determinerebbe una incetta di spezzati per potersene valere, nel pagamento dei dazi risparmiando altrettanto oro. Quindi se vogliamo assicurare agli spezzati d'argento la loro libera circolazione per gli usi a cui sono destinati nel commercio, senza che siano oggetto di speculazione, bisogna ridurre la facoltà di adoperare gli spezzati nel pagamento dei dazi. Su per giù, onorevole Majorana, dovremmo adottare disposizioni analoghe a quelle che regolano l'uso degli spezzati nei pagamenti dei vaglia internazionali.

Majorana Giuseppe. Io credeva che il Governo pensasse a stabilire il 5 per cento.

Vacchelli, *ministro del tesoro.* Un altro argomento toccato dall'onorevole Majorana riguarda le riserve metalliche degl'Istituti di emissione. A questo riguardo la prego di tener conto di due considerazioni: l'una è che non deve menomamente tenersi come norma, di ciò che dev'essere per l'avvenire, il fatto della quantità di moneta divisionaria che momentaneamente si possa trovare nelle casse degli Istituti stessi. Anzitutto questa moneta si trova specialmente nelle casse della Banca d'Italia, perchè quest'Istituto, facendo il servizio di tesoreria per lo Stato, custodisce tutti o in gran parte i danari dello Stato; ma questo agglomerarsi di moneta è determinato da circostanze affatto eccezionali, è determinato dal fatto che appunto ora si fa una grande incetta di spezzati d'argento per versarli in conto dei pagamenti doganali e dalle casse doganali si riversano nel tesoro dello Stato, dal quale non possono uscire; essendovi quindi una continua entrata, senza che vi sia un'uscita,

si è accumulata una quantità di questi spezzati nella tesoreria dello Stato e cioè alla Banca d'Italia.

Del resto nelle casse degl'Istituti d'emissione gli spezzati d'argento non si debbono fermare; essi rappresentano una funzione del tutto diversa da quella dei biglietti degli Istituti di emissione, i quali non possono fungere da spezzati; quindi è una cosa illogica e non naturale che si accumulino spezzati nelle casse degli Istituti di emissione.

Ripeto, questo accumularsi avviene per conto dello Stato.

Certamente, qualche parte di moneta spicciola deve trovarsi nelle casse degli Istituti di emissione per tutti i minuti pagamenti e per i complementi nei pagamenti grossi; e si comprende che un Istituto, quale è quello della Banca d'Italia, che deve fare il servizio di tesoreria dello Stato in tutte le Provincie del Regno, abbia bisogno di una quantità considerevole di questi spezzati.

E poichè questi spezzati sono moneta metallica, così, finchè non eccedano la quantità, che è tollerabile, è ammissibile che gli Istituti possano tenerli perchè necessari all'adempimento dell'ufficio degli Istituti medesimi, non perchè abbiano a tesorizzarli od a sottrarli a quella circolazione, a cui debbono servire, in quanto, lo ripeto, stiano nei limiti di quello, che è strettamente ragionevole e necessario; è giusto che, come di qualunque altra moneta metallica, se ne tenga conto per la riserva.

Il Governo, un po' largheggiando, era arrivato al 3 per cento, ma la Commissione ha creduto che convenisse arrestarsi al 2 per cento.

E poichè io penso che, anche nei limiti del 2 per cento, sia più che convenientemente sodisfatto il bisogno effettivo di moneta spicciola, che gli Istituti d'emissione debbono avere nelle loro casse, così ben volentieri accetto la proposta della Commissione.

L'onorevole Majorana ha anche accennato all'idea che si possa connettere la emissione di quella quantità di spezzati d'argento, che si trova immobilizzata a garanzia non dei buoni di cassa ma dei biglietti di Stato, col ritiro dei biglietti di Stato. No, onorevole Majorana, noi intendiamo di avere la possibilità di valerci di quella moneta, perchè può essere necessaria per dare al nostro commercio minuto tutta la quantità di valuta, che possa occorrere per le ordinarie contrattazioni.

Ma, almeno per ora, non si tratterebbe certo di ritirare immediatamente una corrispondente quantità di biglietti di Stato e neppure di diminuire la quantità di valuta metallica, immobilizzata a garanzia dei biglietti di Stato. Non si farebbe altro che servirsi della valuta d'oro e degli scudi di argento, che abbiamo disponibili nelle tesorerie dello Stato. Ne abbiamo circa 40 milioni. Vede quindi l'onorevole Majorana che ce ne sono più dei 27, che si possono destinare a sostituire quella parte di valuta straordinaria d'argento, che è immobilizzata a garanzia dei biglietti di Stato.

Onorevole Majorana, a noi gioverà rimettere nella circolazione dapprima quella valuta divisionaria d'argento, che si trova immobilizzata nella Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, oppure accumulata nelle Casse della Banca d'Italia, per la ragione che di questa valuta d'argento e di quella parimenti metallica, che abbiamo, noi di fatto non possiamo valerci, ed invece di essa adoperiamo biglietti di banca, che si emettono in sua vece, naturalmente in perfetta legalità, perchè si tratta di biglietti a piena copertura metallica.

Mandando questa valuta nella circolazione minuta, potremo tralasciare di valerci della facoltà di emettere biglietti di banca in sua vece e così si ridurrà di alquanto quella massa della circolazione generale cartacea che è nel desiderio nostro e nei bisogni del paese che sia contenuta nella più stretta misura possibile.

Mi rimane a parlare dell'osservazione fatta dall' onorevole Majorana relativamente alla prescrizione.

La Commissione ha desiderato che si indicasse fin d' ora il giorno in cui cesserà il corso legale e in cui saranno prescritti i Buoni di cassa presentati al cambio. E credo che abbia fatto bene, perchè bisogna che si sappia presto e da tutti quando vengano prescritti questi Buoni di cassa per evitare, quanto più è possibile, che della povera gente scopra di avere in casa dei biglietti proprio quando sono già prescritti e quando la legge non permette più di rimborsarli. Io quindi accetto, anche per questa parte, la proposta della Commissione. È vero che la Commissione spinge alquanto più in là que-

sto termine, ma si tratta di mesi. Noi volevamo far decorrere il biennio, e poi dopo il quinquennio, dall'epoca in cui comincierebbe l'emissione degli spezzati. Ora Ella comprende, onorevole Majorana, che il gennaio è già finito e la legge deve ancora passare al Senato e poi si deve attuare; quindi la differenza si riduce a qualche mese. D'altra parte, avendo la Commissione preso giustamente per termine la fine d'anno, perchè la fine d'anno è un termine che più facilmente si tiene fisso nel pensiero delle popolazioni; così mi pare conveniente che, invece di un 15 settembre o di un 15 ottobre, sia un 31 dicembre quello che costituisce il termine della prescrizione.

Spero che questi schiarimenti sodisferanno l'onorevole Majorana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Giuseppe.

Majorana Giuseppe. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro delle risposte che mi ha favorito; però devo notare che noi siamo, in realtà, più d'accordo che non sembri dalle sue parole.

E delle sue risposte rileverò anzitutto quelle relative alla quantità minima degli spezzati da impiegarsi nel pagamento dei dazi. Ebbene, onorevole ministro, io non ho accennato quale debba essere, a mio giudizio, questa quantità; e ho parlato di termine proporzionale, come di cosa più equa a mio giudizio, ma da studiare; devo anzi dire che anche in ciò il mio pensiero è di raccomandare la maggiore cautela possibile. Per misurare la portata del cambiamento di sistema, al quale credevo sapere che il Ministero intendesse, ho ricercato gli opportuni elementi statistici. Sulla base della quantità complessiva dei dazi pagati, e degli spezzati compresi in tali pagamenti...

Una voce dal banco della Commissione. Cinque milioni all'anno.

Majorana Giuseppe. Su questa, od altra cifra, e su l'altra delle riscossioni totali, dico, è facile ricavare la percentuale che in fatto gli spezzati rappresentano in tutto il pagamento dei dazi. Tale percentuale, che corrisponde alla percentuale media cavata dalle percentuali variabilissime dei singoli pagamenti, farebbe a colpo d'occhio vedere la differenza con una qualsiasi percentuale fissa che si pensasse stabilire. Ma, se non s'intende mutare sistema, e solo si cerca ridurre la quantità massima assoluta di spezzati da permettere in ogni pagamento, non farò certamente proposta in contrario. Riconosco su ciò il Ministero responsabile di proporre e di attuare gli opportuni provvedimenti, nell'interesse della finanza e dell'economia pubblica.

Ho, però, sollevato una questione, sulla quale parmi l'onorevole ministro non abbia interloquito; quella dell'aggravio che nel pagamento del dazio possa venire per la diminuzione della quantità massima di spezzati, da permettere. Pare a me evidente che per tale diminuzione si aggravi la condizione di coloro che il dazio pagano. Ed aggiungo che ciò parmi inevitabile; perchè, infatti, io stesso sono favorevole alla riduzione della quantità massima degli spezzati da usarsi nel pagamento del dazio. Ma, se ciò è, non possiamo non tenerne conto nel valutare l'onere del dazio, che, in complesso, viene effettivamente a crescere.

Intorno alla quantità di spezzati da permettersi nelle riserve metalliche delle banche, prego l'onorevole ministro di osservare che io non ho neppure qui indicato quale debba essere codesta quantità. Nella proposta ministeriale trovo il tre per cento e in quella della Commissione il due; fra il tre e il due è facile intendere come sia accettabile il due, cioè, il limite proposto dalla Commissione. E mi par superfluo rilevare che non è dissidio, fra l'onorevole ministro e me, anche su questo punto, cioè sul riconoscere la funzione economica che negli scambi debbono adempiere gli spezzati d'argento. Io non ho ammesso mai in principio, che essi possano valere propriamente come riserva metallica bancaria, laddove debbono invece richiedersi monete metalliche a pieno titolo, ed è agli spezzati serbata una funzione soltanto per i più piccoli scambi, o sussidiaria.

Quanto poi al ritiro dei biglietti di Stato, faccio notare alla Camera che non ho espresso altre idee che quelle che sono nella stessa relazione ministeriale. E consentite a che io legga di tale relazione le poche parole in proposito. In essa, dopo calcolati in circa 160 milioni gli spezzati da pôrre nuovamente in circolazione, si aggiunge:

« Siffatte monete andranno a prendere il posto oggidì occupato dai Buoni di cassa, e potranno render possibile successivamente il ritiro di quella parte di biglietti di Stato

per i quali la copertura è oggidì fatta mediante spezzati d'argento, il che non potrà non avvantaggiare in modo sensibile la composizione della nostra circolazione monetaria.»

Dunque, è l'onorevole ministro medesimo che prevede, in base all'odierno progetto, il ritiro di una parte dei biglietti di Stato. Ho creduto mio dovere rilevarlo, e non per dire di ritirare immediatamente quei biglietti di Stato, ma per poter anche mettere in rilievo quest'altro vantaggio che dall'approvazione del presente progetto può derivare, vale a dire che, in un termine che noi ci auguriamo il più vicino, si possa anche ridurre la nostra circolazione di Stato.

Presidente. Onorevole Majorana, sa che non si può parlare due volte sullo stesso argomento.

Majorana Giuseppe. Ho finito.

Finalmente, circa il termine fisso per la cessazione del corso legale dei buoni di cassa, devo ricordare, che io l'ho accettato; e non ho fatto questione se non intorno alla sua estensione. Ma su ciò, poichè l'onorevole ministro non crede di riavvicinarsi alla sua precedente proposta, mi astengo dal presentarne una concreta.

Duolmi che, su questo punto, non ci siamo trovati, e non ci troviamo, d'accordo; l'onorevole ministro del tesoro sente nel modo più alto la sua responsabilità, per quel che si attiene ai gravi problemi che discutiamo, ed io mi limito a dire: *Caveant Consules!* Provvedano, coloro che hanno il potere, e per la esatta osservanza della legge, e per l'equo governo delle facoltà che la legge loro conferisce.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Schiratti *relatore.* Dopo i due discorsi dell'onorevole Majorana, a me poco resta da dire, perchè in verità egli conviene perfettamente in tutte le disposizioni contenute nel progetto ministeriale e nelle poche modificazioni introdotte dalla Commissione; ed appunto per ciò non mi aspettavo che tante domande potessero essere fatte dall'onorevole Majorana, quando si consideri che questo disegno di legge non è che il complemento dei protocolli internazionali del 1897 e del 1898, in ordine ed in esecuzione della Convenzione del 1893. Non si tratta, quindi, che di alcune disposizioni di ordine interno per mettere finalmente in circolazione la moneta divisionale, che da tanti anni sta imprigionata nei sotterranei del Ministero del tesoro. Ora quali sono le obbiezioni che fa l'onorevole Majorana? Nessuna alla quale non abbia già esaurientemente risposto il ministro del tesoro, perchè per quanto riguarda il primo capoverso dell'articolo primo, cioè, la proibizione dell'esportazione all'estero delle monete divisionali, il ritiro ed annullamento dei Buoni di cassa, e la determinazione del limite utile dell'impiego delle monete divisionali nel pagamento dei dazi di confine, il ministro ha dichiarato che prenderà le disposizioni opportune onde tutto proceda con prudente efficacia e con sollecitudine.

L'articolo secondo parla della quantità di monete divisionali d'argento che potranno essere imputate nelle riserve metalliche degli Istituti. In questo consiste la principale, per non dire l'unica discrepanza che esiste fra il progetto ministeriale e quello della Commissione.

Il ministro del tesoro ha espresso già il suo pensiero riguardo agli spezzati utili per la riserva. Io poi dirò che, in seno della Commissione, uno dei commissari propugnava che si dovessero escludere affatto gli spezzati dalla riserva, come quelli che non corrispondono all'ideale di una riserva metallica d'argento, secondo il pensiero della nostra legge al riguardo. Ma la Commissione ha creduto che il 3 per cento corrispondente circa al quantitativo di spezzati esistenti nelle casse della Banca d'Italia, fosse troppo, e fosse pure diminuito, tanto più che la Banca d'Italia soltanto ha una quantità ragguardevole di questi spezzati, perchè, come ho detto nella relazione, il Banco di Napoli, nell'ultima situazione di novembre prossimo passato, ne aveva per 4000 lire, ed il Banco di Sicilia per circa 200,000, mentre la Banca d'Italia ne aveva per oltre quindici milioni. Quindi soltanto la Banca d'Italia poteva attirare l'attenzione della Commissione.

Ora sono quindici milioni sottratti alla circolazione, che noi intendiamo ridurre a cifra minore, pure tenendo conto di non incagliare il movimento degli spezzati occorrenti all'Istituto.

Senza attenerci al *maximum* che era proposto dal Ministero e che corrispondeva allo stato presente della riserva di spezzati, ci siamo tenuti al 2 per cento, che corrisponde a 9 o 10 milioni che pel fatto stesso dei pagamenti

che si fanno alle delegazioni del tesoro, affluiranno alla Banca.

Quanto alla data fissa, per la cessazione del corso legale e per la prescrizione, l'onorevole ministro ha detto, come sta scritto anche nella mia relazione, che si tratta di dare maggiore precisione alle date stesse. Bisogna pensare che questa piccola moneta di carta è per la maggior parte in mano della povera gente e che quelli che si trovano nelle montagne e nei luoghi più remoti, difficilmente, possono conoscere le particolari disposizioni della legge che regola il ritiro di questi biglietti. Per conseguenza, lasciare un po' più di margine di tempo e determinare la data precisa, parve alla Commissione che fosse una cosa molto giusta e conveniente ed in perfetta armonia collo scopo che si propone il legislatore.

Dopo queste mie brevissime considerazioni, che non fanno altro che spiegare maggiormente quanto è detto nella relazione, accordandosi con quelle fatte dall'onorevole ministro, spero che la Camera vorrà approvare, senza ulteriori discussioni, nè raccomandazioni il progetto che le è sottoposto e le cui disposizioni corrispondono ad un interesse vivissimo del Paese.

Presidente. Non essendovi altri oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale si intende chiusa e passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere per Decreti Reali, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri:

1° alla proibizione dell'esportazione all'estero delle monete divisionali d'argento, da lire una e due e da 50 centesimi, di conio italiano, in conformità al protocollo addizionale di Parigi del 15 marzo 1898;

2° al ritiro dalla circolazione e al successivo annullamento dei Buoni di cassa da lire una e due emessi a tenore dei Regi Decreti 4 agosto 1893, n. 452, e 21 febbraio 1894, n. 49, e a norma dell'articolo 14 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

3° alla determinazione del limite utile all'impiego delle monete divisionali di conio italiano nel pagamento dei dazi d'importazione.

(*È approvato*).

Art. 2.

A datare dal giorno nel quale comincerà il ritiro dei Buoni di Cassa, le monete divisionali d'argento potranno essere imputate nelle riserve metalliche degli Istituti di emissione, soltanto fino al due per cento dell'ammontare delle medesime.

(*È approvato*).

Art. 3.

I Buoni di Cassa di cui all'articolo 1° cesseranno di aver corso legale col 31 dicembre 1901 mediante riemissione delle monete divisionali presentemente immobilizzate nella Tesoreria centrale e nelle sezioni di Tesoreria dello Stato.

I Buoni di Cassa che non saranno presentati per il cambio alla Tesoreria centrale, o alle sezioni di Tesoreria entro il 31 dicembre 1906, saranno prescritti.

Il valore dei Buoni prescritti sarà devoluto ad aumento del fondo di dotazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge per stanziamento di spesa di lire 6,678,000 ripartita in più esercizi, per l'azienda dei tabacchi.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per stanziamento di spesa di lire 6,678,000 ripartita in più esercizi, per l'azienda dei tabacchi.

Onorevole ministro, acconsente che la discussione si faccia sul disegno della Commissione?

Carcano, *ministro delle finanze.* Acconsento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Fulci Nicolò, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato* 43-A).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Per quanto l'argomento mi ricordi una discussione provocata circa sette anni or

sono qua dentro da me in compagnia del carissimo mio amico onorevole Vendramini, nonchè dell'onorevole Tommasi Crudeli, appartenente all'altro ramo del Parlamento, purtuttavolta non mi farò tentare a fare un discorso. Mi limiterò ad una modesta osservazione e ad una ancor più modesta ma giusta raccomandazione.

L'onorevole ministro Carcano, il 22 novembre ultimo scorso, conchiuse il suo splendido discorso in risposta ad interpellanze rivoltegli circa la questione dei tabacchi, dicendo cosa molto giusta, che cioè il modo migliore per risolvere il gran problema al riguardo era quello di facilitare e garantire la coltivazione dei tabacchi indigeni, ed aggiungendo che avrebbe presentato alla Camera una domanda di nuovi fondi per provvedere.

Tutti ricordano che la bontà di tali parole e di tale promessa gli procurò gli applausi unanimi della Camera.

Il disegno di legge è questo, che discutiamo ora, stato presentato per la spesa di circa 6,800,000 lire.

Ci auguravamo che questa somma dovesse servire precipuamente per incoraggiare, come l'onorevole ministro aveva promesso, e per garantire la coltivazione dei tabacchi indigeni, ma la delusione non fu piccola, almeno per me, quando vidi che questo disegno di legge era diretto precipuamente a provvedere, in conformità dei richiami fatti dalla Giunta generale del bilancio, con relazioni degli onorevoli Carmine e Rubini, circa le scorte dei tabacchi esteri.

È vero che in quel disegno di legge vi è una parte che pare diretta a migliorare la coltivazione dei tabacchi indigeni, ma a mio giudizio essa è molto modesta, ed ha bisogno di essere ingrandita.

Il concetto, dal quale il ministro è partito nel chiedere l'autorizzazione di questa spesa, è il seguente: egli a base di dati statistici crede che sia troppo deficiente la scorta dei tabacchi esteri e sente il bisogno di essere autorizzato a farne maggiore acquisto. E parlo di tabacchi esteri, e non di quelli indigeni, perchè, sempre a base di dati statistici, dei quali io non saprei accettare la perfetta esattezza, il ministro dice di essere persuaso che le scorte dei tabacchi indigeni sono sufficienti e forse anche esuberanti. Su questo punto, dico, ho dei dubbi che manifesto sinceramente alla Camera; cioè che davvero tale esuberanza di scorte dei tabacchi indigeni non sia esatta.

È vero che dopo l'applicazione dell'ultimo regolamento, ottenuto appunto dalla discussione da me ricordata, furono dati aiuti alla coltivazione dei tabacchi indigeni; e ciò mi risulta perchè la Provincia, che ho l'onore di rappresentare alla Camera, ha potuto giovarsi delle accennate facilitazioni per allargare la coltivazione del tabacco, servendosi della bontà dei suoi terreni, dell'operosità e competenza tecnica dei suoi operai, ed anche dello spirito di intraprendenza che molti signori di lì ed un industriale molto noto all'Italia, il commendatore Cirio, avevano cercato di svolgere in quella regione. Ma sventuratamente è avvenuto che se sino al 1895 le facilitazioni sono state sincere e cordiali, dopo il 1895 sono andate invece crescendo sino al 1898 (che ha toccato l'apice) le fiscalità, le vessazioni e tutte le angherie, come mi suggerisce il mio amico l'onorevole Di Sant'Onofrio. Nè ciò mi meraviglia, perchè è nell'usanza del Governo italiano! Quando un'industria comincia ad affermarsi e a dare i primi passi, il Governo italiano è preso da feroce voluttà di fare la strage degli innocenti; dà addosso a quella industria, e cerca di distruggerla con fiscalità ed avversioni di burocrazia, fino al punto di ridurla nel nulla.

Così è accaduto quest'anno; specialmente in una parte della provincia di Lecce, verso il capo di Leuca, ove per fenomeni meteorologici, si è subita qualche iattura, e per ciò le agenzie sono state di una severità da ridurre assolutamente sul lastrico tutti quegli industriali, e da persuaderli a smettere addirittura la coltura del tabacco.

Se questo non fosse accaduto soltanto nella Provincia di Lecce, e lo debbo supporre, poichè non posso credere che vi sia una così pronunciata avversione soltanto per una Provincia, (*Interruzione del deputato Di Sant'Onofrio*) ma se fosse accaduto dappertutto, come afferma il prelodato amico Di Sant'Onofrio, ci sarebbe da prevedere che noi non avremo più quella produzione sulla quale si fa assegnamento; e che non solo non avremo più l'esuberanza, ma avremo la deficienza della produzione indigena.

Comunque sia, a questo punto non ho che a fare una semplice raccomandazione al mi-

nistro. Egli, che per lo spirito suo così mite e benevolo verso ogni intrapresa ed attività economica del nostro paese, egli che ha collaboratore nel Ministero l'onorevole Vendramini, del quale ho parlato, competente e molto appassionato in questa materia, cerchi di richiamare l'Amministrazione a quei criteri di equanimità e di temperanza in guisa da poter mettere quest'industria in condizione di svolgersi od almeno di non mettere lui stesso, ministro, nella dolorosa contradizione di venire alla Camera a prendersi gli applausi, con le promesse di facilitare la coltura del tabacco indigeno, mentre la sua Amministrazione, non solo non fa questo, ma fa invece tutto il contrario. Io sono sicuro, e lo dico non per convenzionalismo parlamentare ma per sincerità di animo, che l'onorevole Carcano porterà la sua attenzione su questi miei reclami.

Che resta dunque di questo disegno di legge in corrispondenza alle promesse fatte dall'onorevole Carcano di aiutare la coltivazione del tabacco indigeno? Resta quella somma di 678,000 lire che egli dice di destinare a determinate costruzioni da servire alla conservazione ed al disseccamento dei tabacchi indigeni.

Egli nel disegno di legge indica quali siano i fabbricati che si dovrebbero costruire ed io non ho nulla da osservare in contrario; mi compiaccio anzi per quelle regioni che hanno potuto ottenere la benevolenza del ministro, e mi auguro che, occorrendo, si farà anche di più.

Ma debbo compiere il mio dovere e pregare l'onorevole ministro di pensare anche alle esigenze tanto di coltivazione quanto di fabbricazione della provincia di Lecce. Perchè il ministro non completa l'opera iniziata colà? perchè non ci rassicura così di poter noi confidare nella buona volontà del Governo per gli opportuni aiuti in questa nuova forma di nostra attività economica?

Tutti deplorano, ed anche noi di quella regione non siamo lieti, di esserci laggiù rinchiusi in una unicità di coltura della terra, dimodochè quando quell'unico prodotto manca, manca a noi qualsiasi prodotto; e tutti coloro che guardano le Provincie meridionali con italiana benevolenza, si augurano che noi potremo, provvisti di acqua e di altri mezzi, provvedere diversamente ai casi nostri.

Ora, proprio quando accenniamo a volerci giovare della cultura della foglia del tabacco; proprio quando troviamo che questo nostro desiderio è coronato da buon successo, e questo successo è largamente lodato; e proprio quando è necessaria la parola del Governo che ci tranquillizzi e ci conforti a perseverare, devono le Agenzie usarci forti ostilità?! Ecco perchè occorre un aiuto ed anche una parola amica del Governo. Questa parola deve significare che fiscalità non ne saranno usate, e che quei lavori che si progettano per altre regioni saranno fatti anche per la provincia di Lecce, perchè come nelle altre provincie così nel mio Salento il Governo intende facilitare la coltivazione dei tabacchi indigeni. Tale è la parola che aspetto dall'onorevole ministro.

Tanto perchè mi trovo a parlare su questo argomento, ripeto all'onorevole Carcano una raccomandazione, che già altra volta feci al suo predecessore, onorevole Branca. La rivolgo a lui nuovamente non per avere ora una congrua risposta, perchè egli la dovrebbe improvvisare, e non ne sarei contento; ma per far sì che egli su di essa porti la sua attenzione. Noi abbiamo dimostrato di produrre laggiù una qualità di tabacco molto utile e molto apprezzata per le sigarette; ora desideriamo che sia aggiunto all'agenzia anche questo ramo della fabbricazione delle sigarette. So le difficoltà tecniche; ma so che al di sopra di ogni cosa debbonsi vincere dei pregiudizi. Io non faccio che richiamare l'attenzione del ministro sull'argomento, sul quale ritornerò in altro momento.

In ogni modo mi auguro che l'onorevole Carcano vorrà dire una parola di eccitamento a noi della provincia di Lecce, cioè di perseverare nel lavoro intrapreso, od almeno un'assicurazione di non vederci tali lavori spezzare con danno economico di molti proprietari e di moltissimi operai. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Menafoglio.

Menafoglio. Consenta la Camera che aggiunga pochissime parole a quelle dette dall'onorevole Vischi su questa legge. Come la Camera sa, questa legge si propone tre scopi tutti ugualmente utili e necessari. Provvede anzitutto a reintegrare la scorta di tabacchi esteri che in questi ultimi anni si era via via assottigliata al punto da renderla insufficiente al bisogno, con questo vantaggio ancora, che la

maggiore somma che questa legge mette a disposizione del ministro, gli permetterà, quando lo crederà opportuno, di procedere su più larga scala all'acquisto diretto dei tabacchi esteri, impedendo così che centinaia di migliaia di lire vadano a beneficio di ingordi speculatori piuttosto che dell'erario. Questa legge provvede poi alla costruzione di alcuni fabbricati nelle agenzie di coltivazione di Fojano e di Cava dei Tirreni all'intento di rendere più facile la buona conservazione della foglia del tabacco indigeno.

Io mi auguro, con l'egregio relatore, che il gusto dei consumatori si volga sempre più all'uso del tabacco indigeno, onde ne venga incoraggiata ed estesa la coltivazione del tabacco in Italia, con grande vantaggio dell'agricoltura e dell'erario stesso.

Questa legge infine, dà i mezzi per eseguire l'ampliamento dei locali della manifattura di Modena, ampliamento che era stato riconosciuto necessario anche dagli onorevoli ministri Boselli e Branca, che molto se ne erano interessati. Spettava però all'onorevole Carcano il merito di' risolvere una buona volta questa questione; e con la legge che ha presentato, mentre fa un vantaggio alla finanza, assicura pure un beneficio a molti dei nostri bravi operai, che nell'ampliata manifattura potranno trovare occasione di onesto guadagno.

Voglio sperare che l'onorevole ministro, continuando con quella diligenza che ha mostrato finora, e con quella premura ed interessamento per la manifattura di Modena, del che lo ringrazio vivamente, a nome dei nostri operai, vorrà disporre perchè i lavori sieno intrapresi appena che la legge sarà stata promulgata, affinchè non vengano più oltre ritardati i vantaggi, che da essa giustamente si attendono.

Io cesso di annoiare la Camera, soltanto la prego di voler dare il suo voto favorevole a questa legge, che viene a noi confortata dal parere autorevolissimo della Giunta generale del bilancio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Di Sant'Onofrio. Aggiungerò brevissime parole alle raccomandazioni fatte dagli amici Vischi e Menafoglio, alle quali mi associo pienamente.

È doloroso il doverlo constatare, ma gli ostacoli, che da qualche tempo in quà, si oppongono ai coltivatori di tabacco, massime nelle provincie meridionali, nella Sicilia, sono innumerevoli e su questo debbo richiamare l'attenzione del ministro. Quando la crisi agrumaria infieriva in Sicilia (crisi che si é alquanto mitigata, ma che però continua ad essere molto grave e tale da tormentare i proprietari dell'isola) nelle discussioni che hanno avuto luogo in quella circostanza, si raccomandò vivamente al Governo, da tutte le parti della Camera, di favorire e di aiutare la coltivazione dei tabacchi; appunto perchè questi, potevano essere un succedaneo utile agli agrumi. Infatti è noto a tutti come, sino al 1866, la Sicilia la quale aveva allora la libera coltivazione de' tabacchi, ne produceva non solo degli ottimi, ed a buon mercato, per l'isola stessa, ma ne faceva una larga esportazione. Ebbene, invece di aiutare questa cultura, noi, man mano, siamo andati a mettere sempre maggiori difficoltà.

Citerò un fatto. Molti proprietari di agrumeti, appunto perchè dagli agrumeti non potevano più trarre alcun vantaggio, avevano invocato caldamente dall'amministrazione, di voler permettere la coltivazione del tabacco nei loro agrumeti; obbligandosi essi di scapitozzare, come suol dirsi, gli alberi, cioè a dire lasciarli assolutamente improduttivi, ed a non irrigare il terreno coltivato a tabacco.

Ebbene, in seguito ad un parere del Consiglio tecnico non si volle accondiscendere a questa onestissima e regolarissima richiesta dei coltivatori siciliani, perchè il Consiglio, in quella circostanza, non si è neppure reso conto dei metodi culturali degli agrumi.

Prima di emettere un decreto draconiano come quello citato, il Consiglio stesso avrebbe dovuto studiar meglio la questione, essendo evidente che un proprietario il quale deve pagare somme enormi per la irrigazione (essendo in Sicilia il costo delle acque spesso superiore allo stesso valore delle terre) non si sarebbe dato il lusso d'irrigare sapendo che dagli agrumi nulla poteva ricavare mentre alcun danno sarebbe derivato alle piantine di tabacco che hanno radici assai superficiali.

Ho colto quindi questa occasione per richiamare in proposito l'attenzione del ministro, perchè io credo che sarebbe opportuno provocare dinanzi al Consiglio tecnico dei tabacchi l'intervento anche dei rappresentanti degli interessi delle varie regioni o me-

glio delle varie agenzie sia pure a titolo d'informazione. Oggi il Consiglio dei tabacchi è una specie di Consiglio dei Dieci che sta chiuso in sè, ordina e dispone sulle fortune e sugli averi di centinaia di migliaia di proprietari, spesse volte ignorando i metodi culturali delle varie regioni. Che almeno si sentano le persone tecniche delle varie regioni e il Consiglio dei tabacchi non prenda provvedimenti così gravi senza il parere degli interessati.

Non chiedo ora dal ministro risposta immediata (egli conosce certamente tutte queste questioni, ma i dettagli non li può aver tutti presenti), ma lo prego a voler studiare la costituzione del Consiglio tecnico dei tabacchi ed a far sì che esso rappresenti davvero tutti gli interessi delle varie regioni d'Italia.

Sono poi lieto di dare il voto a questo disegno di legge, che certamente servirà come arra di un migliore avvenire per la coltivazione indigena dei tabacchi; perchè io sono certo che, se finalmente in Italia si coltiverà razionalmente il tabacco, noi potremo liberare il nostro paese da una soggezione gravissima verso altri paesi e far passare tanti milioni dalle tasche di ingordi speculatori ed intermediari, come benissimo osserva il collega Cocco-Ortu, nelle tasche dei poveri contribuenti italiani che tanto ne hanno bisogno. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, *ministro delle finanze.* Il mio compito è molto facile, poichè gli oratori, che mi hanno preceduto, hanno essi stessi svolto le considerazioni che appoggiano il presente disegno di legge: considerazioni spiegate anche più ampiamente, con ricchezza di dati e di dimostrazioni, nella relazione dettata dall'onorevole Rubini per la Giunta generale del bilancio.

L'onorevole Vischi ha, con molta cortesia, ricordate le dichiarazioni da me fatte alla Camera in una seduta dello scorso novembre, colle quali io esprimeva la mia viva simpatia ed il mio vivo interessamento per la coltivazione indigena dei tabacchi. Io sono lieto di confermare e alla Camera e all'onorevole Vischi quelle dichiarazioni, ed anche di poter dimostrare, con poche parole, come il presente disegno di legge non sia menomamente in disaccordo, ma anzi riaffermi quelle dichiarazioni e quei propositi. E innanzi tutto, giova premettere una rettifica di fatto. L'onorevole Vischi diceva: domandate una somma grossa, ma quasi tutta questa somma non è a vantaggio della coltivazione indigena, bensì a vantaggio del tabacco esotico. Ora io prego l'onorevole Vischi di osservare che nell'articolo primo del disegno di legge in discussione, dove è autorizzata la spesa di 6 milioni, per la provvista di tabacchi greggi, non è detto che debbano essere tabacchi esotici. Anzi, io mi auguro, e lo auguro cordialmente, che quei tabacchi greggi dei quali i nostri magazzini difettano, si possa provvederli ricorrendo anche alla produzione indigena; ma non mi posso fare soverchie illusioni. Il tabacco greggio del quale c'è specialmente bisogno, è di quella specialità che si chiama Kentucky. Attualmente sono in corso delle esperienze incoraggianti che ci autorizzano a credere, od almeno a sperare, che il tabacco Kentucky si possa utilmente coltivare in Italia, ma intanto non c'è; e quindi è necessario ancora ricorrere all'estero, per le provviste urgenti. Siccome, però, la somma di 6 milioni non è da spendersi in un esercizio, ma in tre esercizi, non è escluso, ed io ripeto, lo auguro, che si possa, in questo periodo di tempo, ottenere una produzione di tabacco Kentucky in Italia, e che quindi, almeno in parte, si possa farne acquisto, non all'estero, ma in paese, come è nel desiderio di noi tutti.

Un'altra osservazione faceva l'onorevole Vischi; egli trova esigua la somma domandata per aiuti diretti alla coltivazione del tabacco indigeno, e si lagna di veder trascurata la regione pugliese. Ma non sono lagnanze fondate. Io trovai pronti, come accennò il collega Menafoglio, alcuni progetti tecnici di opere da farsi nell'interesse dell'azienda dei tabacchi; e di codesti progetti mi occupai; non ricordo di averne veduto alcuno per l'agenzia di Lecce. Devo quindi limitarmi a dichiarare che prenderò nella più benevola considerazione quelle domande che possano essere presentate nell'interesse di quell'agenzia. Però devo pur soggiungere che mi auguro che anche colà si faccia come si fa a Modena e come mi attendo da Fojano: ossia, che venga in aiuto allo Stato l'iniziativa locale, concorrendo anche nella spesa, così che non cada sul bilancio un carico troppo grave e non adeguato.

Ho poi un'ultima cosa a dire all'onorevole Vischi.

Egli, con parola, me lo lasci dire, eccessivamente severa verso l'amministrazione italiana, ha lamentato la soverchia fiscalità. Egli ha detto che è nell'usanza del Governo italiano esercitare ogni specie di angherie a tormentare ed incagliare l'azione dell'industria privata.

Ora mi permetta l'onorevole Vischi che io lo inviti a guardare un'altra pagina del libro o il rovescio della medaglia; mi consenta di dire che il grande, il peggiore ostacolo, non soltanto alla buona finanza, ma anche alla buona amministrazione, sta nel contrabbando. Anche per la coltivazione del tabacco indigeno, ho dovuto vedere, con l'esperienza di questi mesi, che il più grave ostacolo viene appunto dal contrabbando. Egregi agronomi e studiosi della materia mi hanno mostrato come sia, pur troppo, non lieve l'offesa che la frode reca alla finanza e allo stesso interesse della coltivazione indigena del tabacco. Ho dovuto apprendere che non soltanto si contrabbanda dai campi di coltivazione il tabacco da pipa, ma si è trovato modo anche di fabbricare, alla macchia, dei sigari che possono ben andare confusi con quelli del monopolio.

Dunque, non deve l'onorevole Vischi essere troppo unilaterale, nè troppo severo verso l'amministrazione, per le cautele che essa deve prendere allo scopo di impedire gli abusi. Egli deve unirsi a me nel far voti che in Italia si faccia davvero una lega di contribuenti, ma si faccia per l'applicazione giusta ed equa di tutte le leggi, comprese quelle finanziarie, e bandisca una guerra patriotica alla frode sotto qualsiasi forma. Se questo si facesse, certamente ne verrebbe grande vantaggio alla finanza e alla giustizia, e grande vantaggio all'industria e al lavoro e a tutta la popolazione; e molto più facile di quel che non sia oggi sarebbe l'azione governativa, come la riforma tributaria.

Detto questo, io posso assicurare l'onorevole Di Sant'Onofrio, l'onorevole Vischi e l'onorevole Menafoglio che terrò il massimo conto delle loro raccomandazioni. Al collega Menafoglio dichiaro che è nei miei propositi di dar corso a quelle opere, per le quali il disegno di legge mi fornisce i mezzi, con la maggior sollecitudine possibile.

Al collega Di Sant'Onofrio posso dire che m'informerò della questione particolare che egli ha trattata con molta competenza, questione che è certamente molto interessante e che merita tutte le cure del Governo. E al collega Vischi ripeto che prenderò esatta notizia delle condizioni e dei bisogni dell'agenzia di Lecce; la quale merita la più benevola considerazione, anche perchè in quella plaga già si producono tabacchi di qualità pregiate. Insomma, non mancherò, nei limiti del possibile, di curare da parte mia quello che possa giovare agli interessi agrari, in ogni regione e nella provincia che è tanto cara all'onorevole Vischi, come a me.

Diligenti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Diligenti. Io pure dovrei associarmi alle lagnanze fatte dai miei colleghi circa i metodi troppo fiscali adoperati dagli agenti del Governo in questa importante coltura, che certamente nell'interesse del Paese dovrebbe essere agevolata anzichè ostacolata. Ma, essendo già stato trattato questo tema con osservazioni opportune, non aggiungerò parola confidando nella equità e nella previdenza del Governo.

Una sola parola mi permetto di aggiungere al fine di encomiare anzitutto il Governo per aver pensato di migliorare le condizioni assolutamente insostenibili dei magazzini di tabacchi di Fojano e quelle di altri magazzini, che si trovano nelle stesse condizioni. Spero quindi che il Governo vorrà procedere con tutta la sollecitudine nell'eseguire i lavori, perchè è nell'interesse dei coltivatori di tabacco e nell'interesse del Governo.

E, poichè ho facoltà di parlare, mi permetto una semplice domanda al Governo ed è questa: se egli intenda procedere in questa questione mercè le convenzioni già stabilite coi Comuni, ovvero direttamente per conto dell'amministrazione. Francamente dico che crederei preferibile quest'ultimo metodo; perchè sarà molto meglio non sovraccaricare eccessivamente i Comuni di responsabilità, a cui non sempre possono provvedere troppo bene. E non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Rubini, *relatore.* Il mio compito è molto più breve di quello dell'onorevole ministro. Gli oratori, che hanno parlato su questo disegno di legge, ne hanno tutti riconosciuta la ne-

cessità; esso valse a loro di occasione per manifestare diversi desideri, diverse preoccupazioni, a cui l'onorevole ministro ha già risposto. Però io credo che da questo banco della Commissione del bilancio possa utilmente partire una voce, la quale conforti il ministro a provvedere con tutta la larghezza possibile ai bisogni delle popolazioni, dell'agricoltura e della manifattura dei tabacchi, ma in pari tempo a non dimenticare, come diceva benissimo lo stesso onorevole ministro, i grandi ed importanti interessi dello Stato, che sono commessi al monopolio di questa azienda, e alla sua tutela.

L'onorevole Vischi, che fu il primo, il quale si dolse delle acerbità fiscali, con le quali si accompagna il permesso della coltivazione dei tabacchi, non ha però, secondo me, osservato che, malgrado queste durezze, pure, e specialmente nella provincia di Lecce, la coltivazione è andata notevolmente crescendo; e non solo si è accresciuta fino al 1895 per quelle disposizioni, che a lui parevano più miti, ma si è accresciuta dopo quell'anno anche più del doppio nonostante le disposizioni successive, che a lui parvero tanto aspre. A suffragare questa mia asserzione valgano le tre cifre che leggerò.

Nel 1889 nella provincia di Lecce si coltivavano 1,600,000 piantine; nel 1895, che dovrebbe considerarsi la fine del periodo della mitezza fiscale (mitezza relativa, s'intende), 10,600,000 piantine; nel 1898 il numero delle piantine è aumentato a 28,300,000. Si vede quindi che, se anche asprezze gravi si adottarono, queste non andarono a pregiudizio della coltivazione.

D'altra parte la questione non deve essere considerata soltanto dal punto di vista della mitezza o della rigidezza fiscale; la questione va considerata dal punto di vista del consumo. L'onorevole Vischi, e così anche gli onorevoli Di Sant'Onofrio e Diligenti, debbono convenire che le asprezze relative alla coltivazione non possono avere influenza sul consumo: questo è indipendente da ciò, che può essere la difficoltà di ottenere il rifornimento dei magazzini in conseguenza della rigidezza fiscale, che accompagnerebbe la produzione.

Ma se, invece, la consistenza dei magazzini si è accresciuta così che oggi le scorte della foglia indigena sono riuscite a superare il quantitativo di dieci anni or sono, ciò significa che il consumo non ha potuto assorbirne di più. Ora è ben naturale che in una azienda normale non si possano fare acquisti di materia prima superiori a quelli che il consumo manifesta necessari.

Un ulteriore sviluppo della coltivazione indigena non può, quindi, realizzarsi se non in quanto si accresca anche il consumo relativo.

L'onorevole ministro ci ha annunziato una buona novella, e cioè che l'Amministrazione ha molta speranza di potere, con diverse altre qualità di semi, specialmente colla qualità del seme Kentucky, arricchire le qualità della nostra produzione, così da sottrarre in breve il nostro paese al largo tributo, che oggi deve ancora all'estero per questo titolo.

Io mi auguro che queste speranze dell'onorevole ministro possano verificarsi, e credo che soltanto allora potranno aver sodisfazione i desideri degli egregi oratori; imperocchè, se oggi non riusciamo a far sì che il consumo aumenti, non potremo neanche acconsentire a che la produzione sia allargata. È da notare che al monopolio dei tabacchi si connette un ricavo netto di circa 147 milioni; ed è quindi naturale che questa somma, la quale rappresenta il triplo delle spese, debba raccogliere intorno a sè tutte le cure e le attenzioni dell'Amministrazione, come è anche più naturale che un prodotto, il quale, mercè del monopolio, si vende il quadruplo del suo valore, possa stimolare molte cupidigie anche fraudolente, contro le quali l'Amministrazione deve pur difendersi, perchè, difendendo sè, difende i contribuenti. Comprendo benissimo che, allora quando l'incentivo è così grande, la difesa possa talvolta trasmodare; lo comprendo, ma non lo legittimo; e, se la difesa trasmodi, unisco la mia voce a quella dei precedenti oratori, per pregare il ministro a contenerla nei limiti necessari.

Carcano, *ministro delle finanze*. S'intende!

Rubini, *relatore*. Ma non potrei unirmi a loro per pregare il ministro di venir meno al primo dei suoi doveri, che egli sente tanto altamente, la difesa, cioè, della finanza. Con questo credo di aver esaurito l'argomento, che riguarda il quesito generale. Mi permetterà l'onorevole ministro, mi permetterà la Camera, che, anticipando la trattazione di un argomento, che troverebbe sua sede all'articolo 2, preghi l'onorevole ministro di con-

sentire che, in luogo di dire nell'articolo 2: « la somma dedicata al miglioramento degli edificî di Fojano, di Cava dei Tirreni e della Manifattura di Modena si inscriva in un capitolo speciale di bilancio » si dica: « sia inscritta in capitoli speciali del bilancio. » Mi pare che questa dizione sia più corretta; come relatore ho fatto l'errore di non rilevarlo, ed ora ne faccio ammenda. Voglio sperare che l'onorevole ministro non avrà difficoltà di accogliere questa, che è una tenuissima variazione dell'articolo; e con ciò mi auguro che la Camera, unendosi agli oratori, i quali si sono tutti espressi favorevolmente al disegno di legge, voglia dargli la sua approvazione.

Carcano, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Carcano, *ministro delle finanze*. Io ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni, che ha dato alla Camera, con le quali ha chiarito, anche meglio di quello che io avessi saputo fare, i miei intendimenti.

Lo ringrazio, particolarmente, per quanto disse sulla linea di condotta, su quel giusto mezzo, in cui deve stare l'amministrazione, per compiere a dovere e a modo, con equità e con efficacia, il proprio officio: per impedire tanto che si trasmodi in un senso, quanto nell'altro: per curare, cioè, si faccia bensì quanto occorre per impedire le frodi, ma non si faccia niente di più di ciò che è necessario, e mai si ecceda nelle fiscalità, nelle restrizioni e negli impacci allo svolgimento dell'industria.

Quanto all'altra osservazione sulla dizione dell'articolo 2, io vorrei pregare l'onorevole relatore di non insistere nella sua proposta di divisione in tre capitoli, che potrebbe dare, praticamente, qualche incaglio all'esecuzione delle opere progettate. Già la somma è divisa in due esercizi; se tutta la somma della spesa prevista fosse messa in un esercizio solo, non ci sarebbe nessuna difficoltà a tenerla distinta in 3 capitoli; ma rimanendo la divisione in due esercizi, mi pare meno opportuna la suddivisione in sei parti; poichè può darsi che non tutte e tre le opere si possano eseguire contemporaneamente.

Io però non insisto in questa mia osservazione, e mi rimetto al giudizio della Giunta generale del bilancio, non intendendo di farè opposizione alle sue proposte; soltanto ho voluto richiamare l'attenzione sua e del relatore sugli effetti pratici della suddivisione in sei stanziamenti.

Mi rimane da dire una parola all'onorevole Diligenti. Egli mi ha rivolto delle raccomandazioni rispetto alle opere progettate per l'agenzia di Fojano.

Io convengo pienamente con lui che quelle opere sono necessarie. In quanto al modo di eseguirle, io rispondo semplicemente che non trascurerò il concorso del comune di Fojano, in quanto questo, o col fornire l'area, o con altro contributo diretto o indiretto, venga in aiuto della finanza alleviando il costo delle opere progettate.

Ma all'infuori di questo concorso, certamente desiderabile, e che credo non mancherà, io non intendo imporre al Comune altri oneri nè per l'anticipazione, nè per l'appalto: per la esecuzione dell'opera, io non mi discosterò dalle regole generali indicate dalla legge sulla contabilità dello Stato.

Rubini, *relatore*. Ne parleremo all'articolo secondo.

Presidente. Se nessun altro domanda di parlare, s'intenderà chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Si passerà ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 6,000,000, per provviste, all'infuori dell'ordinaria annuale, di tabacchi greggi allo scopo di reintegrarne le scorte in misura corrispondente ai bisogni dell'esercizio dell'azienda dei tabacchi.

« L'anzidetta somma sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze in un articolo speciale della categoria I, titolo II, spese effettive straordinarie, ripartendola per la somma di lire 1,500,000 sull'esercizio 1899-900 e per la parte residua sopra i tre successivi esercizi colla legge di bilancio. »

(*È approvato*).

Art. 2.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 678,000 per nuove costruzioni occorrenti:

a) a dotare dei locali, necessarii per la cura e la conservazione dei tabacchi in foglia,

le Agenzie di coltivazione di Fojano in Val di Chiana e Cava dei Tirreni;

b) all'ampliamento della manifattura dei tabacchi in Modena.

« La somma preindicata verrà suddivisa in due parti eguali e inscritta in un altro capitolo speciale della parte straordinaria della spesa effettiva del Ministero delle finanze nei due esercizi 1898-99 e 1899-900 ».

Come la Camera ha udito, l'onorevole relatore della Giunta generale del bilancio, propone una modificazione all'ultimo capoverso di questo art. 2; di modo che, invece di dire:

« La somma preindicata verrà suddivisa in due parti uguali e inscritta in un altro capitolo speciale, ecc. » si direbbe:

« La somma preindicata sarà divisa in tre parti uguali ed inscritta in altri capitoli speciali della parte straordinaria. »

Va bene così, onorevole relatore?

Rubini, *relatore*. La divisione della somma in due parti uguali riguarda gli esercizi, non l'opera; perciò bisogna mantenere le parole *in due parti uguali*. Circa alla suddivisione in capitoli speciali, s'intende che il ministro concedeva l'intiera libertà così del riparto delle somme come di dedicarle a due piuttosto che a tre delle opere nei differenti esercizi.

Carcano, *ministro delle finanze*. Accetto che si dica: *in altri capitoli*.

Presidente. Allora il capoverso rimarrebbe formulato così:

« La somma preindicata verrà suddivisa in due parti uguali ed inscritta in altri capitoli della parte straordinaria della spesa effettiva del Ministero delle finanze nei due esercizi 1898-99 e 1899-900. »

L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

Diligenti. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Diligenti. Se questo deve portare qualche ritardo, pregherei l'onorevole relatore di non insistere, di lasciare l'articolo come era prima.

Rubini, *relatore*. Non può portare nessun ritardo, onorevole Diligenti; perchè non è recata alcuna modificazione all'epoca degli stanziamenti, i quali si faranno sempre sopra i due esercizi 1898-99 corrente e 1899-900 futuro. Ma non vi sarà neppure il pericolo di non poter disporre di una parte delle somme per un'opera, piuttosto che per l'altra, perchè l'articolo 2 non prescrive quanto debba toccare a ciascun'opera nella divisione in capitoli. La questione rimane perciò rimessa al giudizio dell'Amministrazione, e l'Amministrazione farà quel riparto che le circostanze richiederanno.

Spero che, dopo queste osservazioni, l'onorevole Diligenti non insisterà.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 2 con le modificazioni, delle quali ho dato lettura.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, insieme con gli altri dianzi approvati per alzata e seduta, nella seduta di domani.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interrogazioni e d'interpellanze pervenute alla Presidenza.

Fulci Nicolò, *segretario, legge*.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere se, di fronte ai gravissimi inconvenienti d'indole morale, sociale ed economica che nascono dal fatto che molti matrimoni religiosi non sono seguiti dai matrimoni civili, non creda urgente presentare qualche provvedimento legislativo.

« F. Rocca. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli esteri, sui gravi fatti seguiti a Filippeville, nel giorno 29, e sulle violenze commesse da soldati francesi a danno di sudditi italiani.

« De Nicolò. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere o quali proposte legislative intenda presentare in seguito ai disordini avvenuti nell'ultima assemblea della Cassa nazionale per le pensioni di Torino.

« Carmine. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri per sapere se, constandogli della campagna sleale mossa in Ungheria dalla stampa anche ufficiosa con-

tro i vini di origine italiana, intenda di intervenire amichevolmente per ottenere dal Governo ungherese qualche provvedimento perchè cessi un contegno dannoso agli interessi della nostra esportazione.

« Borsarelli, Ottavi. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se, anche in considerazione di recenti luttuosi avvenimenti, di cui furono vittime parecchie guardie doganali, non reputi opportuno presentare un disegno di legge tendente a rettificare razionalmente, e con vantaggio dell'erario, l'attuale cinta doganale.

« Farinet, Credaro. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulla situazione di un prefetto, che ha un'esposizione in sofferenza di circa mezzo milione di lire verso il Banco di Napoli.

« Carlo Del Balzo. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, ai termini del regolamento.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dire se e quando il Governo intende rispondere così a queste interpellanze, come a quelle annunziate nella seduta di ieri.

Pelloux, *presidente del Consiglio.* Il Governo accetta tutte le interpellanze annunziate nella seduta di ieri.

Quanto a questa presentata oggi il Governo si riserva di dire domani se e quando intende rispondere.

La seduta termina alle 17. 30.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale. (97) (*Urgenza*).

Rendiconto generale consuntivo della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97. (1)

Ritiro dei Buoni di Cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento. (121)

Stanziamento di spesa di lire 6,678,000 ripartite in cinque esercizi per l'azienda dei tabacchi. (43) (*Urgenza*).

3. Relazione della Giunta delle elezioni intorno alle comunicazioni sulla condanna dei deputati Turati e De Andreis. (Doc. VIII).

Discussione dei disegni di legge:

4. Polizia sanitaria degli animali (93) (n. 131 della 1ª Sessione).

5. Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata. (90).

6. Aumento delle Congrue parrocchiali; Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate; Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante nel patrimonio delle soppresse corporazioni religiose (14) (n. 309 della 1ª Sessione).

7. Costituzione in Comune autonomo della frazione Bagni di Montecatini. (55)

8. Collocamento a disposizione dei Prefetti del Regno (*Approvato dal Senato*) (118).

9. Provvedimenti definitivi sugli Istituti di previdenza ferroviari (110) (246 della 1ª Sessione).

10. Prestiti per esecuzione di opere concernenti la pubblica igiene e per la derivazione e conduttura di acque potabili. (32)

11. Riforma di procedimento sommario (15) (n. 207 della 1ª Sessione).

12. Convenzione colla Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione della città e dei territori del Benadir e del rispettivo Hinterland (34) (n. 220 della 1ª Sessione).

13. Modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari (108) (193 della 1ª Sessione).

14. Cessione definitiva di alcune aree marittime al Municipio di Palermo (39) (già 260 della 1ª Sessione).

15. Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati. (94).

16. Indennità agli operai addetti alle aziende dei monopolî dei tabacchi e dei sali nei casi d'infortuni sul lavoro. (105).

17. Provvedimenti circa la rappresentanza dei Collegi la cui elezione fu annullata per corruzione elettorale (17) (n. 88 della 1ª Sessione).

18. Modificazioni agli articoli 89 e 90

della legge elettorale politica (48) (n. 90 della 1ª Sessione).

19. Aggregazione del Comune di Bentivoglio alla pretura di S. Giorgio di Piano (30) (n. 243 della 1ª Sessione).

20. Lotteria a favore del Comitato milanese per l'erezione di un monumento nel cimitero di Musocco (102) (n. 278 della 1ª Sessione).

21. Aggregazione del Comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolò Gerrei (53) (n. 262 della 1ª Sessione).

22. Aggregazione dei Comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano (109) (n. 242 della 1ª Sessione).

23. Modificazione all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1890, n. 7321, relativa agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (28)

24. Modificazioni nelle norme che regolano le pensioni agli operai avventizi della Regia marina (124) (*Urgenza*) (n. 148 della 1ª Sessione).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1899 — Tip. della Camera dei Deputati.